

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XLVIII
n. 16**

CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE
DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
RELATIVAMENTE ALLE LEGGI PUBBLICATE NEL
QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2017**

(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Trasmessa alla Presidenza il 10 novembre 2017

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA
DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE
DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**

Leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2017
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

L'elaborazione delle tavole e delle schede analitiche è stata curata da Loredana Alampi, con la collaborazione, per gli aspetti informatici, di Caterina Francione.
L'editing è stato curato da Giuseppina Scicolone

INDICE

	Pag.
DELIBERAZIONE	1
1. CONSIDERAZIONI GENERALI	3
1.1. La legislazione del quadrimestre: il quadro riassuntivo	3
1.2. Osservazioni metodologiche di sintesi	3
1.2.1. <i>Le clausole di neutralità</i>	3
1.2.2. <i>L'accuratezza delle Relazioni tecniche</i>	5
1.2.3. <i>Osservazioni sulla ragionevolezza dell'uso della tecnica del limite di spesa</i>	7
1.2.4. <i>Il regime effettivo delle clausole di salvaguardia</i>	8
1.2.5. <i>Le coperture sui residui e sul fondo speciale ultratriennale</i>	8
1.3. Giurisprudenza costituzionale	10
2. LE SINGOLE LEGGI	12
Legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”	12
Legge 22 maggio 2017, n. 81, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”	13
Legge 21 giugno 2017, n. 96, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”	14
Legge 31 luglio 2017, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”	22
Legge 31 luglio 2017, n. 121, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.”	23

Legge 3 agosto 2017, n. 123, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”	28
3. ALTRE LEGGI DI MINORE PORTATA FINANZIARIA	31
4. DECRETI LEGISLATIVI	35
 TAVOLE	 55
SCHEDA ANALITICHE – ONERI E COPERTURA	65

MODULARIO
C. C. - 2



Corte dei Conti

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Arturo MARTUCCI di SCARFIZZI
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione

Angelo BUSCEMA, Raffaele DAINELLI, Enrica LATERZA, Gaetano D'AURIA, Carlo CHIAPPINELLI, Maurizio GRAFFEO, Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI;

Consiglieri

Maria Elena RASO, Marco PIERONI, Mario NISPI LANDI, Roberto BENEDETTI, Stefano SIRAGUSA, Massimo ROMANO, Anna Luisa CARRA, Luisa D'EVOLI, Adelisa CORSETTI, Natale Alfonso Maria D'AMICO, Oriana CALABRESI, Francesco TARGIA, Clemente FORTE, Elena BRANDOLINI, Maria Teresa D'URSO, Donatella SCANDURRA, Luca FAZIO, Alessandra SANGUIGNI, Giuseppe Maria MEZZAPESA, Laura D'AMBROSIO, Stefania PETRUCCI, Vincenzo BUSA, Giuseppe IMPARATO, Vincenzo CHIORAZZO;

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 23.10.1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20.12.1996, n. 639;

VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;



UDITI, nell'adunanza del 2 ottobre 2017, il relatore Cons. Clemente Forte e il correlatore Cons. Marco Pieroni;



DELIBERA

la "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadriennio maggio- agosto 2017".

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel quadriennio;
- 2) oneri finanziari indicati dalle leggi ordinarie e dai decreti legislativi pubblicati nel quadriennio;
- 3) quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi ordinarie e decreti legislativi pubblicati nel quadriennio;
- 4) schede analitiche degli oneri e delle coperture finanziarie per singolo provvedimento legislativo.

I RELATORI

Clemente Forte
Marco Pieroni

IL PRESIDENTE

IL DIRIGENTE

Depositato in Segreteria in data 02 NOV. 2017

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
ROMA 8.11.2017

IL DIRIGENTE

DOTT. SSA Maria Laura Iorio



1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. La legislazione del quadrimestre: il quadro riassuntivo

Nel periodo maggio-agosto 2017 sono state pubblicate venti leggi, di cui cinque aventi ad oggetto la ratifica di trattati internazionali e quattro recanti la conversione di decreti-legge. Risultano pubblicati anche trentuno decreti legislativi (Tavola 1).

Come di consueto, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria (ivi compresi i decreti legislativi) vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione: in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle Relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza.

Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura di dettaglio, quando indicata.

Le prospettazioni di cui alle tabelle sono espresse - come sempre - in termini di contabilità finanziaria, anzitutto perché i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l'obbligo di copertura di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in secondo luogo, in quanto non sempre sono messi a disposizione dal Governo in quanto mai opportuni, corrispondenti valori in termini di contabilità nazionale.

1.2. Osservazioni metodologiche di sintesi

1.2.1. Le clausole di neutralità

In materia si ribadiscono le considerazioni già più volte espresse. È utile ricordare preliminarmente che la nuova legge di contabilità ha aggiunto l'obbligo di indicare le unità gestionali del bilancio interessate all'attuazione



della normativa recante clausole di tale tipo, anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, ed ha escluso la previsione di tali clausole per le spese di natura obbligatoria.

Nonostante tali vincoli più stringenti, si registra la persistenza, nel periodo considerato, di una legislazione (anche di rilevante portata contenutistica) corredata di clausole di neutralità ovvero di invarianza di oneri (pur a fronte di compiti innovativi), senza che siano evidenziate - nella parte di gran lunga preponderante dei casi - né l'entità delle risorse in essere né le relative unità gestionali. Spesso, in riferimento in particolare ai decreti legislativi, si tratta anche di oneri di natura obbligatoria.

La novella della legge di contabilità risulta dunque, per questo aspetto, disattesa.

Come già osservato nelle precedenti Relazioni, sul piano più generale del tema sono da evidenziare due profili. Dal punto di vista procedurale, le Relazioni tecniche sostengono, senza ulteriori specificazioni, la non onerosità della nuova normativa. Ne consegue, sul piano contenutistico, che non venendo fornite informazioni, la mancata previsione di costi aggiuntivi per dar corso a nuovi compiti può far assumere alla legislazione un mero carattere programmatico - come talvolta ammesso nella stessa documentazione governativa a supporto - ovvero può porre le premesse per una attuazione non omogenea della normativa medesima. Né può escludersi che possano derivare, peraltro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei "tendenziali" e con conseguente aggravamento del disavanzo.

Si pone inoltre anche il problema, desumibile esplicitamente in molti casi dalle stesse Relazioni tecniche, della sussistenza di disponibilità di bilancio a legislazione vigente quantificate in modo da presentare margini per la copertura di eventuali incrementi di spesa conseguenti all'implementazione della nuova normativa. Tali fatti/specie andrebbero adeguatamente dimostrate nelle varie Relazioni tecniche, anche con precise indicazioni di natura contabile e comunque si porrebbero in contrasto con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione dei "tendenziali" di bilancio.

Tutto ciò appare particolarmente rilevante in presenza di normative complesse nelle quali sussistono - senza che venga chiarita la differenza - elementi innovativi dell'ordinamento ed elementi invece di riorganizzazione e

razionalizzazione dell'esistente: la presente Relazione esamina molti casi di tal genere, per lo più riferiti ai decreti legislativi.

Va quindi ribadita l'esigenza secondo cui, in relazione anche alla entrata a regime del nuovo assetto della legge di contabilità (per esempio, per quanto concerne la nuova unità elementare costituita dall'azione), l'apparato documentativo a corredo dei documenti di bilancio - ed in particolare le Note integrative - fornisca elementi di maggior dettaglio ai fini della ricostruibilità delle determinanti almeno del singolo programma, sì da consentire un livello di informazione in grado di rendere valutabile l'attendibilità, almeno in riferimento allo Stato, della singola clausola di neutralità.

1.2.2. *L'accuratezza delle Relazioni tecniche*

Pur nell'ambito di un graduale miglioramento medio della qualità e della tempestività delle Relazioni tecniche, si continua a verificare, anche nel quadriennio oggetto di esame, il fenomeno di Relazioni che non sempre consentono una ricostruzione delle quantificazioni degli oneri riportati, limitandosi, esse, il più delle volte a fornire elementi di sintesi ovvero insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato all'onere stimato.

Probabilmente le cause sono molteplici, come è stato osservato nel passato, e vanno dalla scarsa collaborazione da parte delle amministrazioni interessate ai tempi spesso estremamente brevi in cui matura la decisione di avviare l'*iter* legislativo, nonché alla quantità di modifiche successivamente approvate, in ordine alle quali le amministrazioni competenti spesso si trovano in condizioni non idonee per una ponderata valutazione degli effetti delle varie norme.

La persistenza del fenomeno introduce comunque un elemento di incertezza circa gli effettivi contorni finanziari della decisione legislativa, il che vale - anche se in tono minore - pure nel caso in cui si ricorra alla tecnica del tetto di spesa, se l'ammontare di risorse non è coerente con l'ampiezza dell'intervento e soprattutto con il livello di automaticità del relativo impatto sui bilanci: in tal ipotesi è lo stesso limite di spesa a poter risultare travolto ovvero trascinato dalla pressione degli elementi di base che determinano l'onere, soprattutto se si è in presenza non solo di diritti soggettivi come tali espressamente conclamati dalla norma, ma anche di una serie di situazioni



soggettivamente rilevanti e difficilmente comprimibili ovvero modulabili per tener conto delle risorse di volta in volta stanziate.

La questione assume un particolare rilievo anche alla luce dell'indebolimento, come già segnalato in precedenti Relazioni quadrimestrali, del meccanismo delle clausole di salvaguardia così come novellato nel 2016, in virtù del quale, come è noto, l'intervento legislativo è previsto solo come terza tipologia d'intervento dopo che le risorse a legislazione vigente si siano dimostrate insufficienti a far fronte al disallineamento tra oneri e coperture. Caso, questo, più probabile in ragione dello stesso meccanismo permanente di *spending review*, incorporato nella nuova procedura per la definizione della legge di bilancio (e che risulta essere stato utilizzato in vista della sessione per il triennio 2018-2020 con il dPCM del 28 giugno u.s., come conferma la Nota di aggiornamento del DEF 2017).

Le possibili sottostime degli oneri, di rado verificabili *ex ante* in assenza di Relazioni tecniche del tutto esaustive, potrebbero dunque rappresentare la premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero comunque di grande portata finanziaria. L'esito di tutto ciò, in caso di carente rappresentazione degli elementi alla base della stima degli oneri, può tradursi nella creazione di condizioni favorevoli per il verificarsi di fenomeni gestionali - come, ad esempio, i debiti fuori bilancio - contrastanti con i principi di bilancio.

In riferimento alla presente Relazione tali osservazioni assumono un peso particolare tenuto conto dell'entrata in vigore di numerosi decreti legislativi di riordino di interi settori, come quelli relativi all'istruzione ed al pubblico impiego, nei quali sono particolarmente delicati i profili relativi alla distinzione tra la portata innovativa e quella sostitutiva o modificativa della legislazione previgente e al livello di pressione che la componente innovativa esercita sul bilancio. Quest'ultimo aspetto è particolarmente rilevante nel caso di rinvio esplicito alle future manovre, laddove non è sempre chiaro se questi interventi sono deputati solo a reperire le risorse per oneri già decisi ovvero ne costituiscono la condizione giuridica e finanziaria per il relativo realizzarsi. Infatti solo nel secondo caso si ha una soluzione del problema della copertura coerente con il sistema (lo stesso vale per le ipotesi di rinvio alle future contrattazioni).

Si registrano nel quadri mestre anche casi di Relazioni tecniche che non forniscono indicazioni relative né agli oneri né a taluni saldi tra quelli



considerati dalla legge di contabilità né a talune norme: si richiamano, per le prime due fattispecie, la legge n. 121 (interventi per alcune banche venete) e per la terza fattispecie, la legge n. 123 (interventi per il Mezzogiorno).

1.2.3. Osservazioni sulla ragionevolezza dell'uso della tecnica del limite di spesa

È noto che da tempo la legge di contabilità incanalà le fattispecie normative onerose, ai fini delle forme di definizione degli oneri, essenzialmente in due tipologie.

Da un lato, vi è l'opzione di fissare un limite massimo, se il tipo di onere sottostante presenta una accentuata flessibilità, per cui il tetto di spesa può rappresentare un presidio valido ai fini dell'effettivo contenimento dell'onere stesso all'interno del limite prefissato.

Dall'altro, vi è l'opzione, volta a prevedere oneri solo valutati, cui si ricorre quando il meccanismo sottostante che genera pressione sul bilancio presenti elementi di rigidità ed automaticità, sicché non appare del tutto garantito che il relativo flusso effettivo possa essere contenuto nel tetto di spesa. Il riferimento è non solo alle situazioni formalmente classificate ovvero costruite dalla norma sostanziale come diritti soggettivi, ma anche all'ampia gamma di situazioni individuali cui può dar luogo la normativa e che comunque non presenta effettivi elementi di modulabilità ed elasticità dal punto di vista dell'erogatore della prestazione (pubblica amministrazione).

In questi casi appare dunque incongruo adottare la tecnica del limite di spesa, specialmente se sono numerose le situazioni soggettive interessate o disciplinate dalle normative di merito. Per la presente Relazione può essere, ad esempio, il caso dei decreti legislativi nn. 63 e 69 (riguardanti, rispettivamente, il settore scolastico ed il regime pensionistico dei giornalisti), al cui dettaglio si fa qui rinvio.

Va ribadito il punto di fondo della problematica, che consiste nel fatto che, a fronte di fattispecie normative di particolare delicatezza e complessità nonché tali da creare una pressione sui bilanci con forti elementi di automaticità, la tecnica del tetto di spesa può presentare maggiori rischi.



1.2.4. Il regime effettivo delle clausole di salvaguardia

Come si vedrà in dettaglio, per le singole leggi e soprattutto per i decreti legislativi, nel quadri mestre qui considerato si riscontra lo sforzo di superare la coesistenza nella stessa legge tra il regime precedente alla novella della legge di contabilità e quello ad essa susseguente, evitando così l'indicazione nella stessa legge del programma da incidere in caso di disallineamento. Tale coesistenza, registrata nel recente passato, significava che venivano riportati nei provvedimenti sia il programma da incidere per riallineare oneri e coperture sia il rinvio al nuovo meccanismo delle clausole di salvaguardia (per la differenza tra i due regimi e i vantaggi e gli svantaggi delle due soluzioni si rinvia alla Relazione quadri mestrale riferita al periodo settembre-dicembre 2016).

Si ricorda peraltro che Governo e Parlamento hanno ritenuto non incongrua la coesistenza tra i due regimi in base a vari assunti, tra cui il fatto che in qualche caso ciò corrispondeva all'economia degli atti ai fini dell'*iter* parlamentare di alcuni provvedimenti e comunque che il precedente regime era più restrittivo.

Nonostante la descritta, generale tendenza all'allineamento al nuovo regime, da giudicare con favore, si registra anche la particolarità del decreto legislativo n. 95, che delinea una clausola di salvaguardia che si discosta dalla prescrizione della legge di contabilità, omettendo il riferimento a quest'ultima e alla legge di bilancio per gli anni successivi come sede per il riassorbimento dell'eventuale esubero dei costi e prevedendo solo una delle possibilità previste dall'ordinamento contabile, ossia il ricorso al dPCM, tra l'altro, in assenza di altre indicazioni, tale da presentare una validità estesa al di là del primo anno.

Va ricordato per contro il carattere più garantista della clausola utilizzata dalla legge n. 81 (lavoro autonomo), ai cui dettagli si fa rinvio.

1.2.5. Le coperture sui residui e sul fondo speciale ultratriennale

Continuano a verificarsi casi di coperture non previsti dall'elenco tassativo previsto dall'art. 17 della legge di contabilità. L'esempio offerto in questo quadri mestre riguarda l'utilizzo dei residui, che, al di là della non coerenza con la legge di contabilità, finisce con il creare una pressione sulla cassa, in alcuni casi non compensata.



Tra l'altro, spesso coesistono casi in cui tale compensazione è prevista e casi invece in cui ciò non accade, a parità di copertura sulla massa spendibile tra l'altro anche per esercizi diversi, il che ha di sicuro un fondamento nelle corrispondenti previsioni, ma dà luogo al contempo ad un fenomeno i cui risvolti di dettaglio non vengono spesso esplicitati, mancando indicazioni, fra l'altro, circa i rapporti effettivi tra cassa di bilancio e conti di tesoreria.

Ciò può essere visto anche dal punto di vista del soddisfacimento dell'esigenza del Parlamento di avere piena contezza della misura in cui ad una certa massa spendibile corrisponde una determinata stima di cassa e del relativo impatto sui conti di tesoreria.

L'auspicio è che, man mano che si procede all'attuazione della nuova legge di contabilità - uno dei cui tratti più rilevanti è costituito dalla valorizzazione della gestione di cassa - sia possibile pervenire ad una maggiore trasparenza, almeno in riferimento al programma di bilancio, nei vari passaggi dalla competenza alla cassa e da quest'ultima alla tesoreria.

Tali considerazioni rafforzano le osservazioni già prima esposte in ordine alla centralità del documento costituito dalla Relazione tecnica nonché dalle note integrative al bilancio di previsione e al relativo rendiconto.

Altro caso è quello, già verificatosi in precedenza, della copertura di oneri correnti a carico del fondo speciale per spese ultrannuali ovvero permanenti: le fattispecie riferite al quadri mestre qui in esame sono quelle delle leggi nn. 79 (riguardante la ratifica di una serie di trattati) e 123 (riguardante interventi per il Mezzogiorno).

Come più volte si è avuto modo di far presente, costituendo il fondo speciale una delle fonti di risorse tradizionali per la parte restrittiva delle manovre per la sua natura di copertura di futuri provvedimenti legislativi, ciò conduce ad una accentuata incertezza delle relative proiezioni di medio periodo, specialmente per la parte corrente.

Non appare pertanto prudente utilizzare tali fondi per la copertura per oneri ultrannuali ovvero permanenti e, tra l'altro, ad elevato livello di certezza, il che non necessariamente può valere per la forma di compensazione in discorso.



1.3 Giurisprudenza costituzionale

Le sentenze che qui vengono segnalate riguardano: a) la riaffermazione della rilevanza del principio del pareggio di bilancio in relazione alla ritenuta legittimità della normativa che pone un limite ai trattamenti economici di pubblici dipendenti (sent. n. 124); b) la questione della riduzione di risorse finanziarie per far fronte alla spesa per garantire il sostegno all'esercizio di diritti fondamentali, nella specie i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie (sent. n. 169); c) i profili di onerosità della pronuncia con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma di una legge dello Stato per contrasto con il principio dell'affidamento dei lavoratori in tema di ricongiunzione dei contributi versati presso gestioni alternative (sent. n. 147).

Con la sentenza n. 124, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», in riferimento a molteplici parametri della Carta fondamentale, la quale vieta alle amministrazioni e agli enti pubblici di erogare, a beneficio di soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, superino il limite di 240.000,00 euro annui.

Per i profili che qui interessano la Corte ha ritenuto la disposizione censurata non irragionevole poiché “il carattere limitato delle risorse pubbliche giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva – e modellata su un parametro prevedibile e certo – delle risorse che l'amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni”.

Di rilievo è poi la sentenza n. 169, con la quale la Corte ha rigettato due ricorsi regionali riguardanti l'art. 9-*septies*, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2015 che riduce la spesa sanitaria, a partire dall'esercizio 2015, in una misura fissa (2.352 milioni di euro) e in via definitiva, prevedendo l'applicazione annuale del “taglio” di spesa senza limite di tempo.

Secondo le Regioni ricorrenti, la norma censurata, stabilendo un obbligo di riduzione della spesa in modo generale ed indiscriminato, senza alcuna istruttoria e senza alcun riferimento a standard di efficienza, sarebbe stata in contrasto: a) con i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3, e con gli artt. 5, 117, secondo e terzo comma, Cost., quest'ultimo con riguardo



al corretto esercizio della funzione statale di coordinamento della finanza pubblica e alla garanzia dei LEA; b) con la competenza regionale in materia di tutela della salute; c) con gli artt. 118 e 119 Cost. e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Al riguardo – ha ricordato la Corte – la riduzione delle risorse finanziarie a disposizione degli enti territoriali per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica può essere imposta, ma a condizione che detta “riduzione sia ragionevole e tale da non pregiudicare le funzioni assegnate all’ente territoriale, dal momento che «l’eccessiva riduzione delle risorse e l’incertezza sulla loro definitiva entità [...] non consentono una proficua utilizzazione delle stesse in quanto “[s]olo in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una corretta ripartizione delle risorse [...] e garantire il buon andamento dei servizi con esse finanziati (sentenza n. 188 del 2015)»”.

La Corte non ha mancato di osservare che “ferma restando la discrezionalità politica del legislatore nella determinazione - secondo canoni di ragionevolezza - dei livelli essenziali, una volta che questi siano stati correttamente individuati, non è possibile limitarne concretamente l’erogazione attraverso indifferenziate riduzioni della spesa pubblica. In tale ipotesi verrebbero in essere situazioni prive di tutela in tutti i casi di mancata erogazione di prestazioni indefettibili in quanto l’effettività del diritto ad ottenerle «non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento del medesimo diritto» (sentenza n. 275 del 2016)”.

Con la sentenza n. 147, la Corte ha ritenuto la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 12-*septies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale statuiva, con decorrenza retroattiva dal 1° luglio 2010, l’onerosità del regime della ricongiunzione verso il regime dell’assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati presso gestioni alternative.

Secondo la Corte, la disposizione censurata, “nell’innovare con efficacia retroattiva il regime applicabile alle domande di ricongiunzione già presentate, [...] vanifica l’affidamento legittimo che i lavoratori avevano riposto nell’applicazione del regime vigente al tempo della presentazione della domanda, principio che si configura quale elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto”.



La pronuncia va segnalata in ragione dei riflessi sul piano degli oneri che ad essa risultano sottesi e che necessitano di copertura ai sensi dell'art. 17 comma 13, della legge n. 196 del 2009.

2. SINGOLE LEGGI

Legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”

Il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, prevede una serie di interventi per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cd. “cyberbullismo”.

Dal punto di vista finanziario alcune norme prevedono stanziamenti, coperti con il fondo speciale: è il caso dell'art. 3, comma 5, in riferimento alle campagne informative della Presidenza del Consiglio di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno in questione, così come dell'art. 6, comma 2, per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet.

In altri casi è previsto invece il vincolo di non onerosità: l'art. 3 contempla la predisposizione ed attuazione di un piano d'azione integrato per la prevenzione e controllo, mentre l'art. 4, comma 2, prevede, tra l'altro, la formazione del personale scolastico nonché misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, così come un efficace sistema di *governance*; il comma 5 prevede infine una serie di attività per le istituzioni scolastiche a valere sulle risorse disponibili.

Come è stato più volte rilevato, se tali attività avranno un costo, la conseguenza è che, in assenza di risorse disponibili, potrebbe porsi un problema in termini di mancata o parziale attuazione delle norme in esame ovvero, in alternativa, di una pressione sui futuri bilanci, in questo secondo caso in difformità rispetto ai principi che presiedono alla copertura finanziaria delle leggi.



Legge 22 maggio 2017, n. 81, "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"

La legge riguarda la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale nonché l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato e presenta una struttura finanziaria abbastanza articolata: oltre alle norme consistenti in deleghe, numerose disposizioni riportano oneri solo valutati, per i quali però si prevede, nella disposizione relativa alla copertura finanziaria (art. 25), un innovativo sistema di monitoraggio e di clausola di salvaguardia, che appare più garantista rispetto al rinvio al meccanismo previsto dalla legge di contabilità come novellata.

Si prevede infatti (comma 5) l'accantonamento di mezzi finanziari pari al 50 per cento degli importi degli oneri, disponendosi altresì che, in caso di mancato utilizzo, le disponibilità in questione vengano mantenute in bilancio in conto residui per essere riassegnate al fondo sociale per occupazione e formazione (tra l'altro, il meccanismo non è riferito anche agli oneri di cui all'art. 9, in materia di deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente).

Va segnalato poi che l'art. 7 (riguardante la stabilizzazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL) prevede al proprio interno il monitoraggio ad opera dell'INPS, ai fini del rinvio alla clausola di salvaguardia di cui alla legge di contabilità, senza il richiamo da parte del menzionato art. 25 (copertura finanziaria): ciò sembrerebbe trovare spiegazione nel fatto che la copertura è interna allo stesso articolo oppure l'INPS è tenuto a trasmettere i dati ai competenti Ministeri come fase del complessivo procedimento di monitoraggio.

A tale ultimo riguardo, da un punto di vista più sostanziale, poiché la copertura dell'onere di cui all'art. 7 si basa sull'incremento dell'aliquota contributiva contestualmente disposta, sarebbe stata preferibile una formulazione della norma che avesse esplicitato che detto incremento deve estendersi sino alla concorrenza dell'onere stimato, tenuto conto altresì delle relative evoluzioni e del futuro andamento del monitoraggio.

In linea generale il provvedimento, che ha registrato tre letture parlamentari, risulta corredata di varia documentazione fornita dal Governo, anche se manca l'apposito allegato riepilogativo degli oneri e delle coperture



(peraltro, l'ammontare dell'intervento, quando quantificato, è desumibile dalla clausola di copertura generale di cui al citato art. 25). La dimensione dell'onere, di carattere permanente, si ragguaglia intorno ai 50 milioni annui in media.

La formulazione degli oneri, come si può desumere indirettamente dalla riportata struttura finanziaria del provvedimento, fa largo uso della tecnica della valutazione, il che probabilmente trova giustificazione per una serie di motivi, che si può ipotizzare siano legati al fatto le stime degli oneri effettivi quali si determineranno nel tempo dipendono essenzialmente, per loro natura, dall'operare di una serie di fenomeni interni al mercato del lavoro. Ciò rende plausibile dunque l'utilizzo di tale tecnica, sulla base delle considerazioni generali prima espresse.

Le coperture finanziarie, di cui al richiamato art. 25, concernono l'utilizzo di vari fondi già predisposti in materia (tra cui quello precipuo), oltre al ricorso al Fondo per gli interventi strutturali (FISPE) e al fondo speciale.

Va segnalato, infine, il permanere di una certa lacunosità nella esposizione dei dati assunti alla base delle quantificazioni riportate degli oneri.

Legge 21 giugno 2017, n. 96, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”

Si ricorda preliminarmente che il provvedimento d'urgenza è stato già oggetto di esame da parte della Corte in occasione dell'audizione parlamentare intervenuta il 4 maggio u.s. in riferimento al testo iniziale e che a quest'ultimo sono state apportate numerose integrazioni e modifiche in sede di esame in prima lettura presso la Camera dei Deputati, ivi compreso l'assorbimento di due decreti-legge, rispettivamente nn. 54 e 55, riguardanti, il primo, il vertice di Taormina dei Paesi del G7 e, il secondo, l'intervento per Alitalia.

Nella presente Relazione si esamineranno pertanto i profili di cui all'art. 17 della legge di contabilità, in special modo in riferimento agli emendamenti approvati.

Il provvedimento consta di quattro titoli, concernenti, il primo, disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica; il secondo, disposizioni



urgenti in materia di enti territoriali; il terzo, ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e, il quarto, misure urgenti per il rilancio economico e sociale.

Dal punto di vista degli effetti finanziari complessivi, va ricordato preliminarmente che con il provvedimento il Governo ha varato la manovra correttiva richiesta dalla Commissione europea per complessivi 0,2 punti percentuali di PIL, in vista del raggiungimento di un indebitamento netto per il 2017 pari al 2,1 per cento sul PIL. Infatti, come si desume dall'apposito allegato alla Relazione tecnica aggiornata, per il 2017 il saldo netto da finanziare migliora di 2,4 mld, mentre il fabbisogno e l'indebitamento netto si riducono, rispettivamente, di 2,8 mld e di 3,1 mld (come conferma la citata Nota di aggiornamento).

Per i restanti anni il miglioramento netto oscilla da 30 mln circa a quasi 50 mln, in corrispondenza dei diversi saldi, in quanto quello lordo è stato impiegato, data la natura strutturale dell'intervento, per ridurre di circa 1/5 le clausole di salvaguardia in essere a partire dal 2018, come modificate dall'art. 9. Conseguentemente, l'impatto netto positivo per il secondo e terzo anno si riduce notevolmente alle cifre riportate, sicché l'effetto del provvedimento è sostanzialmente neutrale per tali esercizi. Ciò è confermato anche dall'apposito riquadro in essere nella Relazione tecnica allegata al disegno di legge di assestamento per il 2017 (al cui dettaglio si fa rinvio per una descrizione sintetica degli interventi e delle coperture), nonché dalla già citata Nota di aggiornamento.

Il descritto impatto sulla contabilità finanziaria viene formalizzato con la corrispondente modifica del saldo netto da finanziare, che peggiora rispetto a quello fissato dalla legge di bilancio, ma migliora rispetto a quello incrementato a seguito del decreto-legge n. 237 del 2016 (interventi per il sistema bancario), esaminato nella precedente Relazione quadrimestrale.

Si evidenzia peraltro che dalle cifre complessive si deduce che per tutte le principali voci dell'intervento migliorativo il Governo assume il medesimo coefficiente di realizzazione nel passaggio dalla competenza finanziaria a quella di cassa ed infine a quella di contabilità nazionale, il che dovrebbe essere particolarmente oggetto di riflessione per la parte relativa soprattutto alle riduzioni di spesa.



Quanto poi alla struttura finanziaria complessiva della legge, si osserva che alcune norme recano una copertura autonoma, mentre per molte altre si ha la copertura complessiva nell'art. 66.

Venendo alle singole norme, in riferimento al Titolo I (interventi in materia di finanza pubblica), si segnala, per l'art. 1, il comma 4-bis, che semplifica la procedura per l'erogazione dei rimborsi fiscali: secondo la Relazione tecnica non si hanno effetti finanziari, il che però sembrerebbe contraddirsi l'intento della norma, che dovrebbe consistere nell'accelerazione dei tempi dei rimborsi, con conseguente appesantimento dei conti di cassa.

L'art. 2-bis, in tema di IVA per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari, comporta una serie di conseguenze di segno negativo e positivo per l'erario, sia pure di importo limitato, che vengono riassunte dalla Relazione tecnica, la quale conclude nel senso che - ove vi fosse un saldo negativo - esso può essere quantificato in un milione annuo, di cui si dispone la copertura: si osserva che la valutazione non può che essere del tutto presuntiva e peraltro l'*iter* logico della Relazione tecnica sembrerebbe ragionevole.

Anche per i commi 4-quater e seguenti dell'art. 3, in materia di adeguamenti pensionistici per le vittime di atti terroristici, la valutazione sembrerebbe realistica. Si rileva altresì che correttamente gli oneri sono solo valutati, per cui la norma prevede il richiamo alle procedure in materia di clausole di salvaguardia di cui alla novellata legge di contabilità.

Viene poi in rilievo l'art. 4-bis (in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini), in riferimento al quale la Relazione tecnica reca una quantificazione della conseguente perdita di gettito tale da basarsi sull'assunto di un incremento della spesa annua per gli interventi in oggetto pari al 30 per cento, senza però fornire delucidazioni circa i motivi di tale stima. Va poi rilevato che correttamente è prevista una copertura supplementare di sola cassa per sopprimere alla insufficiente stima sotto tale profilo delle compensazioni di competenza (che riguardano anche il fondo speciale). A tal riguardo si rinvia alle Considerazioni generali.

Si segnala inoltre l'art. 6-bis, che, pur riducendo gli apparecchi da divertimento, tuttavia non ascrive a ciò una previsione di riduzione di gettito: ciò in base al presupposto, esplicitato dalla Relazione tecnica, per cui il 70 per cento degli apparecchi rimanenti sarebbe in grado di soddisfare la domanda. Al

riguardo, sarebbe stata utile una specificazione delle ragioni alla base di tale valutazione.

Quanto poi all'art. 9-bis, in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale, la materia è molto ampia e di portata rilevante: la norma fissa una clausola di invarianza, mentre la Relazione tecnica si limita a riferire il carattere procedurale della disposizione e l'assenza di effetti. Al riguardo, si osserva che l'importanza della fattispecie, riguardante il progressivo abbandono del metodo degli studi di settore, avrebbe richiesto un approfondimento, così come peraltro richiede la legge di contabilità, in base alla quale la Relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza, trattandosi in altre parole della rideterminazione della misura dei ricavi fiscalmente rilevanti di un ampio numero di imprese, con riflessi sulle imposte sia dirette che indirette.

In merito al successivo art. 9-ter, con tale disposizione si unificano e si prorogano i termini per l'espletamento dei concorsi e per l'attribuzione delle deleghe in materia di amministrazione finanziaria: la Relazione tecnica provvede ad illustrare i criteri della quantificazione degli oneri, la cui copertura non viene specificata dalla norma, ma indicata dalla medesima Relazione tecnica facendo riferimento alla "quota parte delle risorse relative alla remunerazione delle posizioni dirigenziali scoperte". Si osserva al riguardo che si ripropone ancora una volta l'esigenza di comprendere in base a quali criteri vengono costruite le previsioni di bilancio, di fronte a fattispecie - come quella in esame - in cui sembra che in bilancio sussistano stanziamenti a disposizione, in attesa di essere impiegati a copertura di norme future. Si concretizzano in tal modo compensazioni sul bilancio che presentano profili di illegittimità, come più volte evidenziato.

La medesima carenza informativa da parte della Relazione tecnica si riscontra per l'art. 9-quater, che proroga la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della Pubblica amministrazione. La medesima Relazione tecnica si limita a giudicare priva di effetti finanziari la norma, mentre appare ragionevole supporre che essa abbia un impatto negativo almeno sui conti di cassa.

Quanto poi al Titolo II (enti territoriali), tra le tante disposizioni con rilevanza finanziaria si evidenziano l'art. 22, cui sono state aggiunte numerose norme in sede di conversione del decreto-legge, ed in particolare i commi 3-ter e



3-quater, in materia di personale per il comune di Matera, per i quali, da un lato, la Relazione tecnica esclude oneri e, dall'altro, si ha una copertura del comma 3-ter con il comma 3-quater senza che risulti acclarato il motivo della quantificazione riportata.

In merito all'art. 22-ter, che incrementa l'apposito fondo in essere nel settore della scuola in vista del consolidamento parziale, nell'organico di diritto, di quello di fatto per 15.100 posti, si segnala che la Relazione tecnica, estremamente dettagliata, fornisce una spiegazione per la mancata inclusione della scuola primaria, trattandosi in grandissima maggioranza di posti consolidabili nella scuola secondaria, come viene confermato peraltro dalla quantificazione riportata. In riferimento poi alle coperture del maggior onere, si segnala che, in riferimento agli anni dal 2021 al 2026, si incide, tra l'altro, il programma relativo alle regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze: riguardo a ciò, al momento non si ha la quantificazione del relativo stanziamento (a fronte invece di un onere certo), essendo al momento vigente il bilancio 2017-2019. Oltretutto, il programma comprende molti capitoli formalmente di natura obbligatoria, che non è consentito incidere senza modificare la legislazione sottostante oppure senza fornire una chiara delucidazione circa la plausibilità degli spazi di copertura che vengono *ex ante* ritenuti tali da presentare un livello di certezza pari a quello degli oneri. A tale ultimo riguardo la Relazione tecnica non fornisce informazioni.

Per quanto concerne poi l'art. 27, per i commi da 8-bis a 8-sexies, in materia di "misure di moderazione dell'obiettivo del raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi", come illustra la Relazione tecnica, nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale, non risultano esplicitati gli effetti di tale "moderazione", se essa significa per esempio il superamento dell'obbligo generalizzato di garantire che i ricavi dal traffico siano almeno pari al 35 per cento dei costi operativi: in caso affermativo, vi sarebbero ripercussioni finanziarie di segno negativo sui bilanci delle aziende interessate, con possibili interventi a ripiano da parte delle Pubbliche amministrazioni. La predetta Relazione tecnica si limita ad illustrare sommariamente il significato della normativa e ad escludere la sussistenza di oneri. Peraltro, mentre il comma 8-quinquies dispone che la finalità della normativa è di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura, il successivo comma 8-sexies fa obbligo al gestore del servizio di individuare, tra



l'altro, la quota parte del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, senza - almeno sul piano della formulazione letterale della norma - la previsione di un limite massimo, ad esempio.

Il comma 12-*sexies* si segnala poi per il fatto di prevedere il trasferimento gratuito alle società costituite dalle *ex* gestioni governative - a totale partecipazione delle Regioni conferenti - degli immobili, delle opere e degli impianti di linee ferroviarie dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario trasferiti alle Regioni medesime: non risulta chiaro l'impatto della norma sul conto del patrimonio delle Regioni interessate.

Quanto all'art. 34, comma 1, che consente a tali enti di assumere impegni in conto 2016 per il pagamento dei debiti commerciali del Servizio sanitario nazionale, non è chiaro se l'impatto si avrà anche sui saldi diversi dall'indebitamento netto, a carico del quale, secondo la Relazione tecnica, si è già avuto l'effetto in riferimento agli anni precedenti. L'art. 40-*bis*, infine, autorizza il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento degli enti territoriali, a realizzare con i propri stanziamenti interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri: al riguardo, non è chiara la sussistenza di disponibilità finanziarie, nel presupposto che, in caso affermativo, sembrano altrettanto poco trasparenti i criteri in base ai quali vengono costruiti i bilanci di previsione, criteri non sempre coerenti con quelli previsti dall'ordinamento in riferimento alla legislazione vigente.

In merito poi al Titolo III (zone terremotate), rileva anzitutto l'art. 43-*ter*, che consente l'accensione di mutui venticinquennali a totale carico dello Stato per interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici danneggiati, nei limiti di 200 milioni in termini di costo delle opere, con copertura su risorse in essere: al riguardo, si osserva che la Relazione tecnica avrebbe dovuto offrire il quadro degli utilizzi e delle motivazioni alla base della sussistenza di risorse ancora non utilizzate, ma stanziate nel 2012.

Viene poi in rilievo l'art. 46-*septies*, che comporta la cancellazione di una quota di residui passivi perenti iscritti nel conto del patrimonio 2016 iscritta a fronte di anticipazioni alle Regioni per la sanità a tutto il 2013, rinviando al rendiconto 2017 la sistemazione della partita. In sostanza, in virtù della norma, il conto di tesoreria registra l'estinzione di crediti nei confronti del bilancio e contestualmente si ha una modifica del conto del patrimonio (nel quale, in corrispondenza, erano iscritte partite in conto residui, poi perenti), sulle contabilità del 2016.



Nella fattispecie, comunque, trattandosi del rapporto Stato-Régioni in materia sanitaria, l'anticipazione costituisce un modo per regolare tale rapporto, peraltro previsto con legge, salvo ripiano, che con la norma viene in parte soppresso.

Sul piano metodologico va però considerata la particolarità della contabilità di tesoreria, alla luce della sua natura funzionale e strumentale rispetto alla gestione di bilancio.

In merito poi al Titolo IV (misure per lo sviluppo), si rileva preliminarmente che la nuova formulazione dell'art. 50, riguardante un prestito semestrale ad Alitalia, ha un effetto solo sul saldo finanziario, "trattandosi" – secondo quanto riferito dalla Relazione tecnica – "di un finanziamento oneroso con rimborso previsto entro il medesimo esercizio finanziario" ed escludendosi, data la natura di partita finanziaria dell'operazione, ogni impatto sulla contabilità nazionale. La copertura comunque verte sulle risorse complessive di cui al provvedimento.

L'art. 52-*quinquies*, nel dilazionare i corrispettivi ad ANAS da parte della Società autostradale prevista nella norma, potrebbe comportare la registrazione di una corrispondente minore entrata per Anas, che fa parte del perimetro delle Pubbliche amministrazioni. La Relazione tecnica non chiarisce comunque quale sia l'impatto della norma sulla situazione contabile dell'ANAS stessa, non dando conto in dettaglio della contabilizzazione in essere nella rispettiva contabilità riguardo al rapporto con il bilancio dello Stato, anche alla luce del contenzioso in essere.

Da segnalare altresì l'art. 57-*bis*, che demanda ad un dPCM sia l'individuazione dell'ammontare annuale degli incentivi fiscali per l'editoria sia la relativa quota di copertura sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione: la disposizione costituisce pertanto una delegificazione della materia fiscale del settore, non risultando disposto l'ammontare dell'onere a carico del bilancio dello Stato e configurando, la normativa, solo una disciplina di massima, la individuazione dei cui risvolti finanziari rimane devoluta all'ambito amministrativo. Si ricorda che è con lo strumento legislativo che si perviene alla decisione circa oneri e coperture a carico del bilancio dello Stato, sempre che non si interpreti la norma in questione come una mera disposizione di carattere procedurale intesa a regolare le modalità di utilizzo di un fondo in essere.



L'art. 60-sexies, nell'agevolare la cessione dei crediti deteriorati, prevede un regime fiscale più favorevole, i cui effetti non vengono né quantificati né coperti in base all'assunzione, esplicitata dalla Relazione tecnica, secondo cui si configura in tal caso una "rinuncia a maggior gettito in considerazione della circostanza che le suddette operazioni non sono state ancora effettuate e potrebbero originarsi solo a seguito dell'entrata in vigore dell'agevolazione". L'assunto sembra corretto, anche se sarebbe stato opportuno valutare eventuali effetti di sostituzione.

L'art. 63, in materia di misure per la *Ryder Cup* 2022, prevede la concessione di una garanzia per un ammontare massimo di 97 milioni, secondo quanto riportato dalla Relazione tecnica, importo che non si ritiene di coprire - ma solo di iscrivere nell'apposito elenco in essere presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - per il fatto che la relativa escusione è stata ritenuta a basso rischio "considerate le diverse fonti di reddito" di cui dispone la Federazione Italiana Golf: si osserva che la Relazione tecnica non esplicita motivazioni più precise a sostegno del riportato giudizio di bassa rischiosità.

Quanto infine all'art. 66, di copertura finanziaria degli oneri degli articoli ivi indicati, il provvedimento essenzialmente provvede ad autocompensarsi con le maggiori entrate e le minori spese contestualmente recate, sicché il comma 4 evidenzia il descritto effetto netto di riduzione dei saldi. Si segnala la particolarità del ricorso (comma 3, lettera b)) solo a partire dal 2020 alla maggiore compensazione degli effetti di cassa: la segnalazione trae origine sia dal fatto che al momento non è disponibile il bilancio relativo a partire da tale anno, come più volte è stato sottolineato (il che rende abbastanza più fragile il quadro finanziario complessivo delle coperture autonome del provvedimento), sia dal fatto che si dovrebbe dover presumere invece che per il triennio 2017-2019 i coefficienti di realizzazione scontati dalle varie norme di copertura siano eguali all'unità, come già accennato: ciò non sempre risulta garantito e comunque non risulta chiaro in base alla documentazione prodotta.



Legge 31 luglio 2017, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”

Il provvedimento d’urgenza è inteso a prevedere un intervento in materia di prevenzione vaccinale. Esso consta di 8 articoli, in relazione ai quali risulta presentata la Relazione tecnica aggiornata, tenuto conto delle numerose modifiche ed integrazioni intervenute nel corso della prima lettura presso il Senato della Repubblica, anche se non è stato fornito l’apposto riepilogo dei singoli oneri, presumibilmente per la dimensione estremamente ridotta degli importi.

Sono previste essenzialmente tre norme il cui onere viene quantificato e sottoposto a copertura. Si tratta dell’art. 2, comma 3, in tema di iniziative di comunicazione ed informazione delle vaccinazioni, per il quale è stanziata una spesa di 200 mila euro, che viene compensata all’art. 7 mediante la riduzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta informativa e per gli interventi perequativi. Si tratta altresì dell’art. 4-bis, istitutivo dell’anagrafe nazionale vaccini, il cui onere è coperto riducendo le risorse previste per l’attività ed il funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, nonché infine dell’art. 5-ter, in tema di definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, la cui copertura insiste a carico dei fondi previsti per le transazioni con i soggetti che hanno instaurato azioni di risarcimento danni.

Per le altre norme del provvedimento è prevista una generale clausola d’invarianza (art. 7).

Il problema che si rileva è che, nonostante la richiamata esiguità degli importi delle risorse stanziate per gli interventi, il fatto di far riferimento a stanziamenti già in essere senza che ciò pregiudichi la realizzazione degli obiettivi già previsti – come ha confermato il Governo durante l’esame parlamentare – conferma la scarsa congruità tra gli stanziamenti di bilancio e le esigenze per le quali essi sono preordinati, sicché le presumibili eccedenze forniscono la copertura per interventi nuovi. Il bilancio in tal modo risulta ispirato in maniera insufficiente al principio della legislazione vigente, ma è il risultato di una serie di microvalutazioni la cui congruità non è possibile ripercorrere, in base alla documentazione fornita al Parlamento, nel rapporto tra mezzi finanziari e finalità.



Lo stesso si può rilevare circa il problema più generale riguardante la coerenza tra il provvedimento e le risorse stanziate per i LEA, garantita dal Governo durante l'*iter* parlamentare di conversione.

Legge 31 luglio 2017, n. 121, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.”

Il provvedimento d’urgenza è inteso a far fronte alla situazione di crisi che si è determinata per le due banche in titolo e a dettare interventi dello Stato al riguardo.

Va sottolineato preliminarmente che il provvedimento in esame ha assorbito, con l’articolo 01, il decreto-legge n. 89 del 16 giugno 2017, a sua volta di modifica del decreto-legge n. 237 del 2016 (riguardante sempre la materia creditizia) e recante interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale del sistema creditizio.

Il provvedimento in titolo concentra nell’art. 4 gli interventi onerosi. Essi si riferiscono alla garanzia statale (comma 1, lettera a)) sullo sbilancio di cessione (punto i.) nonché sul riacquisto di crediti retrocessi (punto ii.), al supporto al concessionario a fronte del fabbisogno di capitale (comma 1, lettera b), alla garanzia su impegni del soggetto in liquidazione (comma 1, lettera c)) nonché al sostegno alla ristrutturazione (comma 1, lettera d)). Il medesimo articolo 4, al comma 2, provvede poi a fissare un onere massimo di 300 milioni per il 2018, coperto a carico del fondo per le esigenze indifferibili, in riferimento alla *due diligence* prevista dall’art. 4, comma 4). Per ogni intervento è indicato il tetto massimo.

In base all’art. 9, comma 1, la copertura del decreto insiste sul Fondo di 20 miliardi istituito dal citato decreto legge n. 237 del 2016, tranne che per la *due diligence* prevista all’art. 4, comma 4, per la quale il comma 2, sempre dell’art. 9, fa riferimento al fondo per le esigenze indifferibili, come già riportato.



Circa la coerenza del provvedimento in titolo rispetto ai dettami dell'art. 17 della legge di contabilità, oggetto della presente Relazione, si esaminano tre profili: anzitutto, l'impatto sulla contabilità nazionale; in secondo luogo, l'uso della tecnica del tetto di spesa per i singoli interventi; in terzo luogo, l'assenza della indicazione nella norma generale di copertura (art. 9, comma 1) dell'onere complessivo e della sua distribuzione per singolo esercizio. Segue qualche ulteriore osservazione su singole disposizioni.

1) Effetti sulla contabilità nazionale

Va rilevato che non risulta disponibile l'apposito allegato alla Relazione tecnica di riepilogo dell'impatto sui vari saldi. Al riguardo, si ricorda che si tratta di un adempimento previsto dalla legge di contabilità.

Come anticipato, la copertura di quasi tutto l'intervento di cui al decreto legge in titolo (ad eccezione di un onere di 300 milioni) insiste sulle disponibilità del Fondo istituito dal citato decreto-legge n. 237 del 2016 (di sostegno al settore bancario, esaminato nella precedente Relazione quadrimestrale), come prevede l'art. 9, comma 1.

Tale Fondo non ha un impatto sulla contabilità nazionale, riferendosi a partite finanziarie (salvo che per gli interessi passivi derivanti dal maggior debito). Ciò trova conferma dall'apposito allegato presentato in riferimento al richiamato decreto-legge n. 237, come ricordato nella precedente Relazione quadrimestrale, e risulta coerente con le regole in vigore al riguardo, trattandosi di partita finanziaria.

Nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione del decreto il Governo ha fornito una serie di informazioni sul tema degli effetti del provvedimento citando anche il saldo di contabilità nazionale.

In riferimento alla prima lettura presso la Camera dei Deputati, premesso, in linea generale, che ha trovato conferma che la concessione di garanzie ha effetti “sugli altri saldi” diversi da quello di contabilità finanziaria di bilancio “nel momento della eventuale escussione”, a proposito dell’operazione di supporto al concessionario, trattandosi di una mera anticipazione finanziaria “considerata la capienza degli attivi della liquidazione”, non sono stati valutati effetti sulla contabilità nazionale.



Quanto poi alla garanzia statale sullo sbilancio di cessione, l'assenza di effetti è connessa al fatto che "il cessionario potrà rientrare per intero del proprio credito alla luce delle stime di realizzo contenute nella relazione tecnica e che tale credito sarà soddisfatto prioritariamente rispetto ad ogni altro credito prededucibile".

Il fatto infine che si possa elevare di 1 miliardo la garanzia "viene espressamente compensato anche in termini di indebitamento netto", non essendo, tale possibilità, posta a carico del presumibile realizzo.

In seconda lettura presso il Senato della Repubblica, sempre il Governo ha fatto altresì presente che, in riferimento all'art. 9 nel suo complesso (di copertura finanziaria), "l'effetto finanziario sull'indebitamento netto è determinato da un possibile divario tra i valori preventivati e quelli realizzati; d'altronde la spesa è stata conteggiata interamente sull'anno finanziario 2018 perché è risultato probabile che si concentri proprio all'interno dell'anno in questione".

In base, dunque, alle informazioni fornite dal Governo nel corso dell'iter parlamentare di conversione del decreto, l'effetto sull'indebitamento netto in alcuni casi risulta menzionato, mentre in altri casi è stimato dipendere dal verificarsi delle ipotesi assunte.

Manca, come riportato, un quadro riassuntivo.

Da ultimo, la predetta Nota di aggiornamento conferma un effetto nullo sulla contabilità nazionale.

Per i profili di cui alla presente Relazione merita comunque di essere puntualizzato che, sul piano sistematico-formale, l'obbligo di copertura di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. è inteso in riferimento al saldo netto da finanziare, essendo il bilancio dello Stato espresso in termini di contabilità finanziaria, come confermano la legge "rinforzata" n. 243 del 2012 e la legge di contabilità n. 196 del 2009.

2) la morfologia dell'onere

Per quanto riguarda la tecnica di quantificazione degli oneri, questi ultimi sono singolarmente espressi – come anticipato - con la modalità del limite massimo di spesa, il che appare garantista, sotto il profilo della tenuta del quadro di finanza pubblica. Va comunque rammentato - come più volte messo



in luce – che l'utilizzo della tecnica del tetto di spesa può essere considerato ragionevole nella misura in cui sia garantita una coerenza tra le assunzioni alla base delle quantificazioni e l'entità dell'onere indicato come limite, nonché in base al grado di pressione delle norme sui fondi di copertura ovvero di bilancio.

Nella fattispecie, sia la Relazione tecnica che le richiamate dichiarazioni del Governo forniscono una serie di delucidazioni sulle ipotesi sottostanti le quantificazioni, espresse, come indicato, facendo ricorso alla figura del tetto di spesa per i singoli interventi.

A quest'ultimo riguardo, sotto il profilo sistematico merita di essere ribadito (come riportato anche nelle Considerazioni generali) che ciò che rileva da questo punto di vista è il grado di vincolatività delle determinanti degli oneri rispetto alle previsioni di bilancio e di copertura, nel senso che quanto più elevato risulta tale grado, tanto più ragionevole appare l'uso dell'opzione dell'onere solo valutato.

Nel caso in esame il livello a cui si colloca tale vincolo è incerto, dipendendo l'onere da una serie di variabili non del tutto preventivabili nel loro esito. Il Governo ha per esempio fatto presente, nel richiamato dibattito parlamentare, che naturalmente le quote dell'intervento “possono essere rimodulate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione delle effettive esigenze”.

La scelta di configurare i singoli interventi in termini di tetto appare dunque ragionevole, in linea di massima.

Occorre anche tener conto poi del fatto che, in caso di maggiori occorrenze, il tetto massimo, da un lato, impedisce che si producano ulteriori oneri in attesa di compensazione e, dall'altro, dovrebbe presupporre un nuovo intervento legislativo, tra l'altro da attuare con le modalità di cui all'art. 81 Cost., secondo comma, così come disciplinato dalla predetta legge n. 243, se si è esaurito il Fondo creato con il decreto-legge n. 237 di cui sopra.

D'altra parte, sul piano della mera tecnica contabile, l'alternativa si sarebbe risolta nell'indicazione di oneri solo valutati, con conseguente ricorso, in caso di maggiori occorrenze, alle clausole di salvaguardia previste dall'ordinamento, le quali – anche per le ragioni prima esposte legate essenzialmente all'obbligo di costruire il bilancio in base alla legislazione vigente – risultano poco coerenti con la fattispecie dell'evento eccezionale (oltre



che con la dimensione finanziaria dell'intervento complessivo, il che avrebbe presupposto spazi anche ampi di copertura nel bilancio in essere).

Sul piano quantitativo, infine, la citata Nota di aggiornamento informa del fatto che - per gli interventi sia di rafforzamento patrimoniale sia di sottoscrizione di garanzie da parte dello Stato - le ipotesi complessive riguardanti la materia configurerebbero un impatto inferiore alla dotazione del Fondo di copertura, fermo rimanendo che una stima più puntuale si avrà con il DEF 2018.

3) l'assenza della indicazione dell'onere complessivo e della sua distribuzione per singolo esercizio

Nonostante l'indicazione dei singoli oneri in termini di tetto massimo (come riportato), la spesa complessiva non è però quantificata dal citato art. 9, comma 1 (di copertura finanziaria), che tra l'altro non ne riporta neanche la distribuzione per esercizio ovvero – eventualmente - il singolo anno finanziario in cui si producono gli effetti.

Si configura così una fatispecie che presenta particolarità atipiche, tenendo conto delle prescrizioni dalla legge di contabilità. Va anche ricordato quanto già riportato: il Governo ha cioè fatto presente, nel dibattito parlamentare, che le quote dell'intervento “possono essere rimodulate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione delle effettive esigenze”.

Probabilmente può aver influito, nella scelta del Governo di non indicare l'onere complessivo e l'esercizio di riferimento, il fatto che si tratta di effetti che interagiscono con procedimenti di natura liquidatoria, il che può incidere sui tempi dell'operazione complessiva.

Si ricorda comunque che il Fondo che funge da copertura è riferito al 2017, esercizio per il quale si hanno i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica interessati, con la copertura già riportata (emissione di debito).

Dalle informazioni fornite dalla citata Nota di aggiornamento si desume infine - oltre al quadro dei possibili utilizzi del Fondo di copertura sia in termini complessivi che partitamente per il decreto-legge n. 237 del 2016 e per quello in titolo - un effetto di 0,6 punti di PIL sullo stock di debito del 2017.



4) Osservazioni su singole norme

Si rileva per l'art. 7, recante disposizioni di carattere fiscale, e in particolare in riferimento al comma 4, che riconosce che le spese sostenute dal cessionario per la ristrutturazione aziendale e sovvenzionate con i contributi o fondi erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze siano deducibili dal reddito complessivo sia ai fini delle imposte sul reddito sia ai fini IRAP, che il Governo ha stimato solo effetti finanziari indiretti, non quantificati, trattandosi di uno dei numerosi costi deducibili che incidono sulla redditività delle imprese. Al riguardo, si conferma che, nonostante la estrema difficoltà di individuare l'entità (anche in via solo presumibile) di tali effetti, ciò nondimeno si tratta di interventi normativi che producono minor gettito (anche di carattere contributivo), a parità di condizioni.

Legge 3 agosto 2017, n. 123, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”

Il provvedimento d'urgenza è inteso ad incentivare lo sviluppo delle aree meridionali. Il testo iniziale è stato notevolmente integrato durante l'esame parlamentare in prima lettura presso il Senato della Repubblica. Risulta presentata la Relazione tecnica aggiornata, insieme all'apposito allegato riepilogativo degli effetti delle singole norme con la distribuzione per esercizio (ad eccezione dei primi quattro articoli in riferimento al testo iniziale del decreto-legge).

Dalla già richiamata Nota di aggiornamento si desume un saldo nulla in termini di contabilità nazionale per ciascuno degli esercizi dal 2017 al 2020, nonché un ammontare complessivo dell'intervento pari a 133 mln per il 2017, 234 mln per il 2018, 106 mln per il 2019 e 266 mln per il 2020.

La legge è divisa in numerosi capi, dedicati a vari aspetti della materia, che vanno dal sostegno alla nascita (nonché alla crescita) delle imprese alle zone economiche speciali, dalle semplificazioni alla coesione territoriale.

Dal punto di vista finanziario, la gran parte delle norme reca autonome quantificazioni e quindi le correlate coperture. Queste ultime insistono in gran parte sui fondi per lo sviluppo e la coesione sociale nonché sul fondo per interventi strutturali. Altre coperture riguardano la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa ed il ricorso al fondo speciale. Gli oneri sono il più delle

volte strutturati in termini di tetti di spesa. Sono altresì presenti clausole di neutralità ovvero di invarianza.

In linea generale non si ravvisano particolari aspetti problematici, per i profili qui oggetto di considerazione, nonostante la riportata assenza di indicazioni per i primi quattro articoli circa l'impatto della singola norma sui vari saldi. La Relazione tecnica fornisce però delucidazioni sulle ipotesi sottostanti i profili anche di cassa.

Quanto poi ad alcune singole norme si formulano qui delle osservazioni su talune di esse, almeno in riferimento alle più rilevanti, nella gran parte dei casi risultato degli emendamenti approvati.

L'art. 3 fa obbligo a tutti i comuni delle otto Regioni interessate dal provvedimento di provvedere, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili di cui sono titolari e che si trovino in stato di abbandono o siano inculti, con obbligo di pubblicazione del relativo elenco e con aggiornamento annuale. Si pone il problema - come per tutte le norme che riguardano una vasta platea di enti territoriali - della sussistenza di disponibilità per tale operazione da parte degli tenuti a provvedervi.

Sempre in materia di enti territoriali si segnala l'art. 6-bis, che autorizza lo svincolo di destinazione delle somme spettanti dallo Stato alle Regioni nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili da tali enti per gli enti locali, con il vincolo di neutralità tenuto conto degli obblighi di saldo di cui alla legislazione vigente. Al riguardo, in casi simili è stato osservato che in tanto la tenuta dei saldi può essere considerata ragionevole in quanto l'ordinamento in vigore sia coerente con il saldo stesso.

In termini convincenti si pone l'asserita neutralità finanziaria dell'art. 9-ter, in base al quale le risorse riversate alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile non rilevano ai fini dei vincoli finanziari cui sono soggetti le Regioni e gli enti locali, in quanto le spese che saranno effettuate dalle Regioni medesime per il completamento degli interventi risultano già considerate nei "tendenziali" di finanza pubblica in relazione agli interventi che si prevedeva di realizzare nell'ambito della gestione dell'emergenza. Permane dunque il problema più generale della scarsa





trasparenza delle tecniche di costruzione dei “tendenziali”, come osservato nelle Considerazioni generali.

Si segnala altresì che la copertura della spesa di cui all'art. 10, comma 1, per programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o territoriale, insiste sul conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione. Si ricorda che - sul piano di una interpretazione letterale della legge di contabilità - la copertura su residui non è tra quelle previste dalla legge di contabilità: ciò soprattutto se si tratta di fondi di parte corrente, per i quali il passaggio al conto residui dovrebbe presupporre un atto d'impegno, e se si tiene conto del fatto che, nella fattispecie, una parte dell'onere riguarda l'esercizio 2018, per il quale già si scontano dunque residui. Va però considerata, nel caso in esame, la particolarità dei meccanismi contabili che presiedono all'utilizzo del Fondo in esame, soggetto, come dimostra la Relazione tecnica, a disaccantonamenti ed a disimpegni relativi anche ad esercizi finanziari pregressi.

L'art. 11 poi risulta integrato di un comma al fine di fissare la clausola di neutralità per i compiti previsti dall'articolo medesimo a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica in ordine al monitoraggio dell'efficacia e della validità dei progetti per la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. Il monitoraggio del Ministero riguarda anche le finalità di tali progetti ed inoltre la valutazione successiva della qualità dei risultati conseguiti. Trattandosi di compiti che si prospettano come impegnativi, soprattutto per l'ultimo profilo riportato, il problema è avere contezza della disponibilità di adeguate risorse.

Da ultimo si segnala l'art. 11-quater (in tema di edilizia giudiziaria nelle Regioni interessate), che prevede stanziamenti dal 2019 al 2025 con copertura a carico del fondo speciale di parte capitale. Al riguardo, si è più volte segnalato che il fondo speciale dovrebbe essere utilizzato per oneri riferiti al triennio, essendone incerto il profilo quantitativo al di là del terzo anno, quando oltretutto anche formalmente il fondo è incerto. Ciò a maggior ragione per la componente in conto capitale.



3. ALTRE LEGGI DI MINORE PORTATA FINANZIARIA

Quanto alla legge n. 78, di ratifica dell'Accordo con la Romania in materia di doppia imposizione fiscale, la copertura verde sul fondo speciale e non presenta profili problematici.

In merito poi alla legge n. 79, riguardante la ratifica ed esecuzione di una serie di trattati con vari Stati, si segnala che la copertura è sul fondo speciale, laddove, come ha ricordato il Governo in Parlamento, gli oneri vengono distinti in "valutati" ed "autorizzati" se in riferimento, rispettivamente, alle spese di missione e a quelle di interpretariato: si rileva comunque che si tratta di oneri permanenti, i quali, seppure di scarsa entità, non dovrebbero essere compensati con risorse triennali la cui evoluzione nel corso del tempo è incerta, come più volte è stato sottolineato in questa relazione. Oltre tutto, si assiste ad un mutamento dell'orientamento del Governo in ordine alle clausole di salvaguardia, nel senso che, mentre in alcuni casi, è rimasta una sorta di doppio regime comprendente il sistema previgente alla novella della legge di contabilità del 2016 e quello attualmente in vigore (come illustrato nella precedente Relazione), per il provvedimento in questione si è scelta la soluzione di un rinvio implicito al meccanismo di cui alla nuova legge di contabilità. Va rilevato peraltro che la Commissione bilancio della Camera dei Deputati non ha reputato "inecoerente" l'indicazione del programma rispetto alla nuova procedura.

Inoltre, come in altri casi simili del passato, la previsione della non onerosità di cui all'art. 4 per alcuni Accordi non sembra tale da impedire oneri, per cui la norma va intesa come un rinvio ad un futuro provvedimento legislativo di copertura, dovendosi ovviamente escludere che essa preveda una sorta di clausola risolutiva del singolo accordo in caso di oneri.

Quanto alle leggi nn. 84 e 85, rispettivamente in tema di Convenzione con il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni fiscali e di Accordo con il Vietnam in materia doganale, si rileva che non dovrebbero esservi problemi per la prima, considerato altresì che il Governo ha garantito, nel corso dell'esame in Parlamento, che anche dalle dichiarazioni presentate nel 2016 "non emergono flussi che possano dare indicazioni di significativi effetti per l'erario". Per la seconda legge, poi, si evidenzia un altro caso in cui – correttamente, come prima osservato – è stato interpretato come implicito il rinvio al meccanismo delle clausole di salvaguardia di cui alla novella alla legge di contabilità, tra l'altro sopprimendosi il rinvio ad un programma contemplato



nella formulazione iniziale del disegno di legge. In tal modo il “doppio regime” di coesistenza dei due sistemi antecedente e susseguente a tale novella evidenziato nella precedente Relazione, è da considerarsi in via di superamento e probabilmente legato alla fase di passaggio tra i due sistemi nell’ultimo quadrimestre del 2016, come evidenziato nelle Considerazioni generali.

In merito poi alla legge n. 86, relativa all’Accordo con Israele in materia di pubblica sicurezza, viene riproposta la distinzione tra oneri valutati ed oneri autorizzati pur continuando a risultare poco chiare sia la motivazione della distinzione tra le varie spese sia le conseguenze in termini contabili: sulla base di un’interpretazione letterale della legge di contabilità, da questo secondo punto di vista occorrerebbe escludere, infatti, gli oneri autorizzati dal meccanismo delle clausole di salvaguardia, se essi vanno intesi come limiti massimi. Si segnala inoltre che in prima lettura, presso il Senato della Repubblica, è stato soppresso il riferimento alle missioni dapprima indicato nel testo iniziale in termini di clausola di salvaguardia, per tener conto, con tutta evidenza, del richiamo implicito al riguardo di cui alla novella del 2016 della legge di contabilità, del tutto coerente secondo quanto sostenuto da questa Corte nella precedente Relazione quadrimestrale.

Quanto poi alla legge n. 103, riguardante modifiche ai codici penale e di procedura penale, si tratta di un provvedimento - peraltro assistito da clausola di invarianza (art. 1, comma 92) - che per il suo contenuto non può che avere effetti solo riflessi sulla finanza pubblica. Ciò nondimeno si evidenziano alcune norme suscettibili di essere valutate da tale punto di vista. Anzitutto, viene in rilievo il comma 53 dell’art. 1, a proposito del quale il Governo ha fatto presente, nel corso dell’esame parlamentare presso la Camera dei Deputati, che la disposizione, “se da un lato riduce il limite dell’importo della sanzione che i condannati a pena detentiva hanno facoltà di pagare per non essere sottoposti alla pena medesima, dall’altro determina una maggiore possibilità per i condannati medesimi di ottemperare all’obbligo di pagamento, con effetti prudenzialmente valutati in termini di neutralità ai fini del complessivo gettito per l’erario”. Sempre il Governo ha poi fatto presente che “la predetta novella legislativa appare peraltro suscettibile di determinare risparmi di spesa per l’amministrazione penitenziaria derivanti dalla riduzione del numero di detenuti presso le strutture carcerarie, sebbene allo stato non puntualmente quantificabili”.

Al riguardo, si può evidenziare che si tratta di valutazioni che solo nel corso del tempo potranno trovare conferma in base all'evoluzione degli stanziamenti di bilancio interessati.

In merito al comma 85, relativo ad una delega in materia di riforma dell'ordinamento penitenziario, il Governo ha correttamente fatto presente che si applica la procedura di cui all'art. 17 della legge di contabilità per gli aspetti finanziari (come esplicitato peraltro dai commi 93 e 94 riferiti alle deleghe in essere in tutto il provvedimento). Per quanto riguarda poi il comma 91, in materia di razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni, ed in particolare a quelle di cui al principio e criterio direttivo contenuto nella lettera a), finalizzato all'accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese, sempre il Governo – di fronte all'ipotesi di problemi sotto il profilo della cassa – ha fatto presente che “le disposizioni medesime non sembrano suscettibili di comportare effetti finanziari a carico della finanza pubblica, tenuto conto del fatto che il riordino generale della disciplina previsto dalle norme in esame – volto a razionalizzare ed ottimizzare la relativa gestione da parte degli uffici giudiziari ed orientato alla generale revisione delle tariffe e delle prestazioni – determinerà un generale recupero di efficienza delle procedure di liquidazione nonché importanti risparmi di spesa a valere sul corrispondente capitolo di bilancio iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia”. Va peraltro ricordato che la Relazione tecnica aggiornata provvede anche a quantificare le presumibili minori spese derivanti dal riordino complessivo della normativa, con un risparmio stimabile in 10 milioni per il 2017 e destinato ad incrementarsi negli anni successivi.

Anche in questo caso valgono le considerazioni dianzi espresse in riferimento al fatto che dall'evoluzione degli stanziamenti di bilancio sarà possibile dedurre, al netto degli altri fattori, il reale effetto finanziario della normativa in esame.

Non comportano conseguenze finanziarie le leggi nn. 105 e 107, riguardanti, rispettivamente, modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari (il cui testo comunque prevede una clausola di neutralità in riferimento all'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, di cui all'art. 6), e l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. La stessa assenza di problemi si può riscontrare per la legge n. 110, concernente



L'introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano, il cui testo comunque prevede una clausola di invarianza di oneri (art. 5), nonché per la legge n. 113, in materia di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, il cui testo comunque reca una clausola di neutralità (art. 19).

Non comporta problemi neanche la legge n. 114, in materia di conferimento della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica.

La legge n. 124, riguardante il mercato e la concorrenza, si compone di unico articolo con 192 commi, il che rende particolarmente complessa la lettura del testo. Quest'ultimo non reca quantificazioni di oneri e coperture finanziarie e presenta clausole di neutralità disseminate in corrispondenza di alcuni gruppi di materie trattate: è il caso per esempio del comma 40, in riferimento ai commi da 2 a 39, in materia assicurativa. Lo stesso schema è stato utilizzato con il comma 119 per i commi da 110 a 118 (nella materia della distribuzione dei carburanti), così come con il comma 129 per i commi da 125 a 128 (in materia di erogazioni pubbliche) e con il comma 134 per i commi 132 e 133 (in materia di erogazione dei servizi bancari). Sono previste anche deleghe, come quella di cui ai commi 179 e ss. (in materia di autoservizi pubblici non di linea) e 184 e ss. (in materia di dispositivi da installare sui mezzi di trasporto), con rinvio, in entrambi i casi, ai susseguenti decreti legislativi per la definizione di eventuali aspetti finanziari in termini di oneri e coperture riferiti a bilanci pubblici.

Non presenta aspetti problematici la legge n. 127, riguardante la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, la cui copertura, relativa ad un onere di parte capitale per il 2017, insiste sul fondo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni.

Non comporta problemi neanche la legge n. 128, relativa all'istituzione di ferrovie turistiche, anche se - pur presentando, il testo, una clausola d'invarianza (art. 11) – non appare chiaro quali siano gli spazi di copertura nel Contratto di programma con l'ente gestore e quale garanzia potrà presentare, in particolare, la copertura di cui all'efficientamento dei processi attuati dal gestore, come fa presente la Relazione tecnica.



4. DECRETI LEGISLATIVI

Viene in considerazione anzitutto il decreto legislativo n. 56, in materia di revisione del codice degli appalti (tra l'altro, modificato anche dal decreto-legge n. 50, prima esaminato). Si tratta di un provvedimento che consta di 131 articoli, per i quali in linea generale è prevista all'art. 130 una generale clausola di neutralità. A quest'ultimo riguardo si osserva che, in presenza di un gran numero di funzioni da svolgere, appare in qualche caso difficile giustificare la sostenibilità della singola norma tenuto conto dei bilanci in essere: si tratta, comunque, di fatti specie per le quali solo con il tempo sarà possibile verificare se eventuali incrementi delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle amministrazioni interessate saranno da attribuire ai compiti da svolgere in base al presente provvedimento ovvero ad altre cause. Ciò richiama ancora una volta l'essenzialità di un'esplicitazione il più possibile dettagliata delle determinanti alla base delle previsioni annuali di bilancio.

Nello specifico, lo stesso Governo, nel corso dell'esame parlamentare in sede consultiva, ha fatto presente che l'art. 37, nel recare "il divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario i costi connessi alla gestione delle procedure gestite dalle centrali di committenza, appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura in relazione alle procedure relative all'acquisto di beni e servizi, giacché la vigente disciplina [...] prevede, con specifico riferimento alla CONSIP, un apposito meccanismo di remunerazione degli acquisti".

Segue poi una serie di otto decreti legislativi in materia di attuazione della legge n. 107 del 2015, riguardante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.

Il primo a venire in evidenza è il decreto legislativo n. 59, in materia di riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria a fini di valorizzazione sociale e culturale della professione. La struttura finanziaria di base del provvedimento presenta alcuni articoli considerati formalmente onerosi, mentre per i restanti articoli sussiste la clausola di neutralità.

In riferimento alle norme più significative dal punto di vista finanziario, la clausola di copertura riguarda gli articoli nn. 3 (commissioni per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato), 8 (contratto di formazione iniziale, tirocinio ed inserimento), 9 (primo anno di contratto e corso di specializzazione) e 17



(disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente), per i quali sono indicati tetti di spesa e la cui copertura avviene utilizzando il fondo ed il "Buona scuola", di cui alla legge delega. La distribuzione degli oneri tra i singoli articoli è effettuata dalla Relazione tecnica, il che dà vita ad una fattispecie metodologica non coerente con l'obbligo di individuare gli oneri e le coperture di ogni singola disposizione legislativa.

Quanto alla tenuta del tetto di spesa, il problema confluiscce in quello più ampio riferito al particolare contenuto del provvedimento che, riguardando procedure (salvo che per le norme espressamente indicate come onerose), rinvia alla futura contrattazione collettiva ai fini della individuazione dell'entità finanziaria effettiva della normativa, in base anche a quanto chiarito dal Governo durante l'esame parlamentare, come ad esempio per i percorsi di formazione iniziale e tirocinio. In alcuni casi, per esempio, come per gli artt. 15 e 16 (rispettivamente, in tema di docenti ed insegnanti tecnico-pratici su posto comune e docenti su posto di sostegno), viene previsto esplicitamente dai rispettivi commi 6 che non sussistono diritti.

In linea generale, dunque, la tecnica del rinvio - per gli istituti potenzialmente più significativi sul piano finanziario - alla futura contrattazione all'interno della quale poi si provvederà alla distribuzione delle risorse sulla base delle singole finalità rappresenta, come già rilevato in riferimento a provvedimenti di natura strutturale in materia di pubblico impiego, una soluzione in qualche modo obbligata. Infatti, sia la quantificazione complessiva delle grandezze finanziarie sia le relative compensazioni finiscono per confluire nella più ampia decisione di bilancio complessiva tenuto conto dei vincoli finanziari più ampi e delle regole di finanza pubblica.

Ciò però non deve indurre ad eludere l'esigenza - come osservato nelle Considerazioni generali - di una esplicitazione delle effettive innovazioni nonché del grado di vincolo che esse imprimono sui bilanci.

Quanto al successivo decreto legislativo n. 60, in tema di promozione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali nonché sostegno della creatività, tranne che per l'art. 5 ("piano delle arti", per il quale vengono stanziati 2 milioni annui sempre a valere sui fondi della legge delega), è fissato un generale vincolo di invarianza dall'art. 1, comma 4, ripetuto, peraltro, talvolta in singole norme. Al riguardo si osserva che, se si tratta di un provvedimento che prevede funzioni effettivamente aggiuntive



rispetto a quelle già svolte, in molti casi l'attuazione delle singole norme difficilmente potrà evitare costi, sicché per molti versi la clausola di non onerosità appare poco realistica rispetto ad una efficace attuazione della normativa: ciò sempre che le risorse in essere non risultino in esubero rispetto ai compiti previgenti - circostanza, questa, di cui la Relazione tecnica non fornisce attestazione e che comunque evocherebbe le considerazioni critiche già più volte espresse - oppure l'efficace attuazione di tutta la normativa non ponga le premesse per un aumento in futuro delle dotazioni di bilancio.

Alle medesime conclusioni si perviene in riferimento al successivo decreto n. 61, riguardante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione della formazione professionale. Infatti, viene offerta la quantificazione e la copertura solo per gli artt. 3 e 9 (riguardanti, rispettivamente, gli indirizzi di studio e le dotazioni organiche, nel quale ultimo caso la Relazione tecnica appare particolarmente abbondante di informazioni di dettaglio), mentre per i restanti articoli risulta apposto il vincolo di non onerosità sia in generale (art. 12, comma 3) sia in qualche caso nella singola disposizione.

Meno problematico si presenta il successivo decreto legislativo n. 62, concernente la valutazione delle competenze nel primo ciclo e gli esami di Stato, la cui clausola di neutralità complessiva (art. 27, commi 1-3) appare realistica e che prevede peraltro l'onere inteso come tetto di spesa (sempre con copertura sui fondi di cui alla legge delega) solo per l'art. 4, riguardante le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria.

Problemi complessivamente di minore entità sembra presentare il decreto legislativo n. 63, riguardante l'effettività del servizio allo studio, in quanto sono previste, per un verso, norme i cui oneri vengono quantificati come limite di spesa (con copertura sempre sui fondi di cui alla legge delega) e, per altro verso, norme per le quali è disposto il vincolo di neutralità, che sembrerebbe in linea generale poco sostenibile (tranne che per l'art. 11, in tema di Conferenza nazionale per il diritto allo studio), se, come per alcuni decreti prima esaminati, si tratta di funzioni effettivamente nuove ed aggiuntive rispetto a quelle già in essere.

I problemi metodologici evidenziati si pongono anche per il successivo decreto legislativo n. 64, riguardante la disciplina della scuola italiana all'estero, che presenta una quantificazione ed una copertura solo per alcuni



articoli (nn. 15, 16, 18, 29 e 36), mentre per gli altri prevede il vincolo di onerosità.

Per i primi, la copertura è posta sempre sui fondi di cui alla legge delega già citata: trattandosi in alcuni casi – come per gli artt. 18 e 29 – di oneri di personale, appare non del tutto coerente l'aver esplicitamente indicato l'onere come limite, come si desume sia dalla lettera della norma che dalle dichiarazioni rese dal Governo in Parlamento, il che pone un problema in caso di esubero delle necessità rispetto agli stanziamenti indicati. Per i secondi, invece, in alcuni casi si evince, dalle dichiarazioni del Governo in Parlamento, che agli oneri si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio: è il caso degli artt. 19 (selezione del personale inviato all'estero), 31 (docenti a contratto locale) e 32 (personale non docente assunto localmente). Per essi la Relazione tecnica esclude una qualche onerosità trattandosi della riorganizzazione di compiti già svolti.

Rimangono poi articoli che, sebbene costruiti il più delle volte come possibilità (e non come obbligo) di intraprendere iniziative da parte delle amministrazioni interessate, presentano una diversità di effetti per ogni singolo caso, almeno in base alla Relazione tecnica. L'art. 3 (sostegno delle scuole europee) viene descritto come mera riorganizzazione e quindi esclude oneri, mentre l'art. 9 (partecipazione anche di soggetti pubblici al sistema della formazione italiana nel mondo) sembrerebbe prevedere funzioni innovative i cui costi dovrebbero essere sostenuti a carico dei bilanci in essere, senza che ne risulti dimostrata la sostenibilità. Per l'art. 10 (iniziativa per la lingua e la cultura italiana all'estero), si ha la stessa indicazione di cui all'art. 3, mentre l'art. 12 (letterati) avrebbe un costo - non quantificato - riassorbito nell'ambito dell'art. 29, già menzionato. Per l'art. 34 (servizio civile e tirocini) si rinvia alla legislazione vigente, il che ripropone il noto problema della genericità con cui vengono costruiti molti stanziamenti di bilancio, ed infine per l'art. 35 (personale in servizio nelle scuole europee) non si dovrebbe produrre costi, sempre secondo la Relazione tecnica, in quanto questi ultimi sono carico del bilancio delle scuole europee.

Pur presentando, la Relazione tecnica, in questo caso un quadro completo delle risorse a legislazione vigente e del costo delle disposizioni onerose, con la distinzione, tra le coperture, del riferimento ai vari capitoli, ciò nondimeno si evidenzia una tecnica di costruzione del quadro contabile delle norme sicuramente migliorabile, data la coesistenza di diverse fattispecie: nei casi di rinvio agli stanziamenti in essere permangono, infatti, le perplessità già

segnalate più volte, soprattutto dal punto di vista della esplicitazione dei motivi per i quali gli stanziamenti in essere sarebbero in grado di coprire anche le nuove funzioni.

Quanto poi al decreto legislativo n. 65, riguardante l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, esso sembra esprimere, sul piano finanziario, una logica unitaria, dal momento che il sistema si attua secondo il piano di cui all'art. 8, che a sua volta viene gestito nell'ambito del fondo creato all'art. 12 e che viene finanziato dall'art. 13, per gli importi indicati e sempre a carico dei fondi di cui alla legge delega. Data questa struttura finanziaria, come si evince anche dalle dichiarazioni del Governo in Parlamento, l'attuazione del piano sembrerebbe potersi effettivamente realizzare gradualmente tenendo conto del limite delle risorse disponibili: rimangono da chiarire le modalità con cui gli enti territoriali faranno fronte ai propri compiti, in base agli artt. 6 e 7, che fanno riferimento solo alle risorse disponibili.

Quanto infine al decreto legislativo n. 66, riguardante la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, si ripropongono i problemi segnalati per i precedenti decreti nella materia scolastica. Da un lato, vengono quantificati e coperti – a carico degli stanziamenti della legge delega o utilizzando le risorse in essere - gli oneri dei soli artt. 3 e 9 (rispettivamente in materia di prestazioni e competenze per quanto concerne l'inclusione scolastica e i Gruppi per l'inclusione territoriale), mentre, dall'altro, viene prevista una generale clausola di invarianza dall'art. 20 per tutti gli altri articoli. Il problema - come per i casi prima esaminati - riguarda il rapporto tra la nuova normativa e quella precedente: in caso siano previste nuove funzioni, il vincolo di non onerosità non dovrebbe essere in grado da fungere da limite per l'attuazione della normativa, se effettivamente gli stanziamenti a legislazione vigente sono calibrati sulle necessità di cui alla legislazione previgente.

Nel caso dell'art. 13 (formazione in servizio del personale della scuola), per la copertura si fa riferimento nella Relazione tecnica agli stanziamenti in essere, di cui sarebbe stato doveroso dimostrare la sufficienza ai fini della compensazione anche di oneri che sembrerebbero presentarsi come aggiuntivi. In altri casi, invece, non risultano fornite delucidazioni ai fini del rispetto del vincolo di non onerosità, pur trattandosi di interventi potenzialmente onerosi: vengono in rilievo ad esempio gli artt. 12 (corsi di specializzazione per le attività





di sostegno) e 16 (istruzione domiciliare), se essi hanno reale portata innovativa rispetto al regime previgente.

In linea generale, in ordine ai descritti otto decreti legislativi riguardanti il settore della scuola, in cui coesistono risistemazioni delle funzioni esistenti e modifiche ovvero integrazioni delle funzioni già svolte, va rilevato, sul piano metodologico, che la documentazione governativa avrebbe dovuto rappresentare il quadro delle norme innovative (e pertanto da non compensare con gli stanziamenti di bilancio in essere) e di quelle di mera riorganizzazione (per le quali può essere consentito il riferimento agli stanziamenti in essere). In assenza di una chiara distinzione di tal genere si ha un insieme di indicazioni di difficile leggibilità all'interno delle quali si registrano casi di norme innovative ed al contempo onerose le quali vengono compensate utilizzando gli stanziamenti in essere, il che pone un problema di un corretto assolvimento dell'obbligo di copertura, come accennato nelle Considerazioni generali.

Non presenta problemi il decreto legislativo n. 67, riguardante la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per i profili di competenza.

Quanto al decreto legislativo n. 69, riguardante la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione dei giornalisti, non sembrerebbero esservi problemi, nel presupposto - asserito dalla Relazione tecnica - che la disciplina risulta maggiormente restrittiva rispetto a quella previgente: il Governo stesso non ha però escluso, durante l'esame parlamentare, effetti di cassa in riferimento alla possibilità per gli enti previdenziali di anticipare la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, che rimane a carico dell'impresa.

In merito poi al decreto legislativo n. 70, riguardante la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici, è da osservare che - sebbene sia previsto il tetto di massimo fissato annualmente con dPCM (con riparto in caso di insufficienza dei fondi) - rimane comunque la preoccupazione, come attesta anche il dibattito parlamentare, che in realtà, pur non configurandosi diritti soggettivi, tuttavia si possa nei fatti instaurare un meccanismo di trascinamento delle esigenze finanziarie proprio per l'estremo dettaglio della normativa a proposito dei presupposti per la richiesta di contributo: è da condividere pertanto l'osservazione espressa dalla Commissione bilancio del Senato della Repubblica circa l'opportunità di una relazione del Governo al



Parlamento “proprio al fine di consentire un monitoraggio sull’efficacia del funzionamento del nuovo meccanismo di erogazione dei contributi”.

Si segnalano poi due decreti legislativi attuativi della legge cd. “Madia”, in materia di pubblico impiego. Il primo (n. 74) concerne la revisione della normativa in tema di valutazione dei dipendenti pubblici, mentre il secondo (n. 75) riguarda il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed i connessi profili di organizzazione amministrativa.

Quanto al decreto legislativo n. 74, è prevista l’invarianza da parte dell’art. 19, così come sostenuto dalla Relazione tecnica. In effetti, sembrerebbe effettivamente trattarsi, sempre in base a quanto rappresentato dalla Relazione tecnica, di una serie di adempimenti che possono ragionevolmente rientrare tra le competenze già espletate dalle Pubbliche amministrazioni, per cui la clausola d’invarianza sembrerebbe plausibile. Va tenuto presente comunque che, come accade per provvedimenti di carattere di ampio impatto, in molti casi solo nel corso del tempo è possibile verificare se una normativa rischia di creare fabbisogni di risorse destinati ad esercitare una pressione sugli stanziamenti di bilancio.

In merito al decreto legislativo n. 75, si propone in linea generale lo stesso problema rilevato per i decreti legislativi in materi scolastica prima esaminati, ossia l’esigenza che la Relazione tecnica illustri chiaramente la distinzione tra legislazione vigente ed effetti della nuova normativa: ciò in quanto, pur in presenza di copiosa documentazione fornita dal Governo, in molti casi la valutazione circa l’assenza di oneri rimane basata proprio sul presupposto – di cui non si dà conto – del carattere non innovativo della novella rispetto al diritto vigente.

Il provvedimento presenta comunque una clausola generale d’invarianza e singole norme per le quali si prevede una specifica clausola dello stesso tipo. Trattandosi di materia ordinamentale, è chiaro che le modifiche puntuali di singole norme del d.lgs. n. 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego) potranno essere valutate o meno nella loro effettiva onerosità solo nel corso del tempo. Sarebbe stata dunque opportuna una periodica e precipua relazione da parte del Governo al Parlamento in riferimento anche agli aspetti finanziari.

In particolare, con riguardo a singole disposizioni, viene in considerazione anzitutto l’art. 4, in materia di modifiche all’organizzazione e alla disciplina degli uffici e dotazioni organiche, il cui comma 6 prevede che, qualora sulla base



del monitoraggi effettuati dal Governo si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Governo stesso adotta le misure necessarie correttive delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale.

Il problema - almeno *ex ante* - è se tale procedura sia in grado di garantire il riassorbimento di incrementi di spesa che si stiano già realizzando e che costituiscono il presupposto per l'attivazione di tale *iter*. Ciò non solo per gli aspetti quantitativi, ma anche per quello della coincidenza per singolo esercizio tra i maggiori oneri e il relativo rientro (anche con riferimento agli enti territoriali).

Anche l'art. 11, in materia di contratti collettivi nazionali ed integrativi, merita una qualche osservazione sul piano finanziario. In particolare, va esaminata la lettera f), per la parte in cui dispone la nuova procedura per il recupero di eventuali superamenti dei limiti finanziari, con vincolo di non onerosità complessivo fissato per tutto il provvedimento: anche in questo caso si pone il problema della idoneità del meccanismo ai fini dell'eventuale effettivo recupero.

Come si evince dall'ulteriore documentazione inviata al Parlamento dal Governo, comunque si tratterebbe di un allungamento dei tempi di recupero, che sarebbe già previsto a legislazione vigente ed i cui effetti di cassa "possono essere controbilanciati dagli effetti riconducibili al più sollecito avvio delle procedure e alla conseguente definizione del piano di recupero nelle amministrazioni dove sono particolarmente elevate le somme da recuperare in relazione alla sostenibilità del processo di recupero medesimo; analogamente, gli effetti positivi connessi alla riduzione delle diseconomiche operative e delle sofferenze organizzative generate dall'impossibilità di erogare le quote di accessorie necessarie alla funzionalità dell'amministrazione (es. incarichi di responsabilità, turni e reperibilità)".

Da esaminare è anche l'art. 20, in materia di superamento del precariato. Dal punto di vista finanziario l'equilibrio sembrerebbe reggersi sul fatto che i maggiori oneri per assunzioni a tempo indeterminato sarebbero compensati dall'utilizzo delle risorse per i contratti a tempo determinato, cui non si farebbe più ricorso per espresso divieto al termine delle procedure di stabilizzazione (comma 5). Il quadro, dal punto di vista finanziario, diventerebbe meno certo per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e gli enti territoriali in esse ricompresi (comma 4, secondo periodo), i quali sono facoltizzati ad



incrementare ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato anche mediante l'utilizzo di risorse individuate con legge regionale, i cui effetti e la cui tempistica sono certificate dagli organi di controllo interno.

In merito infine alla clausola di salvaguardia complessiva (art. 24), si ricorda che in materia di pubblico impiego la legge di contabilità richiede requisiti più gravosi in termini di specificazione degli elementi idonei a certificare l'effettiva sostenibilità delle quantificazioni riportate dalla Relazione tecnica, con il relativo effetto d'impatto sulla legislazione vigente.

Quanto poi al decreto legislativo n. 90, in materia di riciclaggio, non sembrano sussistere problemi, attesa l'attendibilità della clausola complessiva di neutralità di cui all'art. 10 (l'onere di cui all'art. 5, riguardante la riduzione della sanzione, valutato in 2 mln, si copre a carico dell'apposito fondo per l'attuazione delle normative comunitarie). Lo stesso si può rilevare per il decreto legislativo n. 92, riguardante l'esercizio dell'attività di compro oro, il cui testo comunque è dotato di clausola d'invarianza (art. 15).

Quanto poi al decreto legislativo n. 94, riguardante il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, il testo consta di dodici articoli, dei quali l'ultimo dedicato alla copertura finanziaria. La documentazione governativa consente di ricostruire, in questo caso, il raccordo tra gli oneri e le materie il cui riordino provoca la maggiore spesa, che nel complesso si ragguaglia a quasi 200 mln nel primo anno, per assestarsi su una dimensione a regime quasi doppia a partire dal 2026.

I profili problematici sul piano metodologico presentati dalla normativa, per gli aspetti qui considerati, sono del tutto similari al successivo decreto legislativo n. 95, riguardante la materia della revisione dei ruoli delle Forze di polizia, in attuazione della legge ed. "Madia" n. 124 del 7 agosto 2015.

Si tratta a quest'ultimo riguardo di un provvedimento particolarmente complesso, che consta di 48 articoli organizzati in cinque Capi. Di essi i primi quattro concernono ciascun comparto (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza e Corpo della Polizia penitenziaria), mentre l'ultimo concerne le disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento.

Il riordino complessivo sembrerebbe ruotare intorno a tre obiettivi, che attengono anzitutto all'apertura della carriera direttiva al ruolo sottufficiali delle varie Forze e del ruolo dirigenziale per gli ufficiali superiori; in secondo



luogo, alla creazione di un profilo di inquadramento aggiuntivo “apicale” per tutti i ruoli direttivi e non direttivi ed infine ad una maggiore accelerazione degli avanzamenti ai vari gradi, con superamento del pregresso sistema dell’omogeneizzazione stipendiale.

Ciò comporta oneri, naturalmente, i quali vengono quantificati nell’articolo 48 (copertura finanziaria) in una dimensione che parte dai 472 milioni del primo anno per attestarsi sui 619 milioni a decorrere dall’anno 2026. Alle relative coperture finanziarie si provvede utilizzando una serie di stanziamenti in essere a legislazione vigente relativi essenzialmente al riordino delle carriere, alla contrattazione, alle assunzioni ed ai contributi straordinari. Vengono altresì specificati gli oneri indiretti all’interno della maggiore spesa complessiva. È prevista altresì una clausola di salvaguardia.

Dal punto di vista della coerenza di tale configurazione finanziaria rispetto alla legge di contabilità, si possono formulare alcune considerazioni.

Anzitutto, trattandosi di automatismi collegati a diritti soggettivi, appare congrua la configurazione dell’onere come solo valutato (similmente a quanto rilevato per il precedente decreto legislativo n. 94). Pur trattandosi di una platea che la documentazione presentata in Parlamento dal Governo individua in una misura pari a 500.000 unità circa, le variabili in gioco sono infatti molto numerose e soprattutto tali da produrre effetti finanziari con elevato livello di automaticità: per tale fattispecie la legge di contabilità, in caso di spesa rigida, prevede la configurazione dell’onere in termini di semplice valutazione.

La stessa richiamata documentazione governativa, nel giustificare una clausola di salvaguardia *ad hoc* (di cui si discuterà nel prosieguo), fa presente che, dato che la quantificazione degli oneri “si basa essenzialmente su previsioni di sviluppi di carriera, le cui modalità sono state largamente rivisitate”, la conseguenza è che “non è da escludere che possano verificarsi disallineamenti tra le stime e le promozioni che verranno effettivamente disposte, con effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, che la disposizione mira ad evitare...”.

In secondo luogo, si utilizzano pertanto disponibilità (come per il precedente decreto legislativo n. 94) in conto residui, in essere, sempre in base alla predetta documentazione, sulla base del decreto-legge n. 98 del 2011, che prevedeva, tra l’altro, un regime favorevole per i fondi del personale: di conseguenza si utilizzano 58,7 milioni di provenienza di precedenti esercizi

finanziari, come esplicita la predetta documentazione. Non è chiara, tra l'altro, la composizione per esercizi di tali residui.

In terzo luogo, si osserva la dubbia formulazione degli oneri indiretti (tra cui non possono essere trascurati quelli pensionistici) già citati (di cui al comma 2 dell'art. 48), in riferimento alla cifra di 25,2 mln, che non è riferita ad un esercizio specifico e che, invece, sembrerebbe, in base al parere espresso dalla Commissione bilancio della Camera dei Deputati ed assentito dallo stesso Governo, avere natura annuale con decorrenza dal 2018.

Quanto infine alla clausola di salvaguardia (art. 45, comma 31), la norma ne prevede una configurazione autonoma: infatti, da un lato, viene richiamata la procedura di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ma dall'altro ciò non accade per il rinvio alla legge di bilancio per gli oneri successivi al primo anno, essendo prevista solo la possibilità con dPCM di una riduzione degli stanziamenti iscritti negli statuti di previsione della spesa delle amministrazioni interessate. Non è chiaro poi il motivo per il quale l'intervento con dPCM non sia accompagnato dalla procedura consultiva presso le competenti Commissioni parlamentari, come pure prevede la legge di contabilità. Né è chiaro il motivo per cui non viene richiamata la possibilità di incidere sul singolo stato di previsione senza prima ricorrere al dPCM, cui si dovrebbe far rinvio solo in caso di insufficienza dei fondi in quanto seconda possibilità rispetto alla prima consistente nella riduzione diretta da parte del Ministro dell'economia e delle finanze degli statuti di previsione interessati.

Oltre tutto, non viene richiamata la soluzione di cui alla legge di contabilità per gli anni successivi, ossia il ricorso alla legge di bilancio: si ricorda che i richiamati interventi in via amministrativa per il primo anno costituiscono una soluzione provvisoria in vista della rimessione della funzione di allineamento tra oneri e coperture allo strumento di cui alla legge di bilancio.

Il mancato richiamo dell'onere dell'aggiustamento a partire dal secondo esercizio nei termini disciplinati dalla legge di contabilità fa assumere alla clausola così come presentata dal provvedimento (riduzione di stanziamenti dei ministeri interessati) una sorta di carattere permanente, il cui esito è che, in qualunque esercizio si dovesse manifestare lo scostamento tra oneri e coperture, si dovrebbero ridurre tali stanziamenti, la cui entità fissata annualmente dalla legge di bilancio finisce dunque con il soggiacere ad una sorta di condizione riduttiva implicita in connessione con l'eventuale, maggiore spesa derivante dal provvedimento qui in esame.





Oltretutto, il rinvio permanente alla riduzione degli stanziamenti amministrativa può implicare una tecnica di costruzione degli stanziamenti a legislazione vigente tale da creare spazi di copertura in previsione degli eventuali scostamenti di spesa qui in esame, il che configge con il criterio della legislazione vigente e finisce con il significare una copertura degli effetti del provvedimento con mezzi di bilancio.

Ma, al di là dei descritti aspetti procedurali, appare poco sostenibile la immediata reperibilità di coperture aggiuntive nell'immediato, esercizio per esercizio, con la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate, anche se, in base al testo del decreto legislativo in esame, si tratta solo di una delle possibilità di riduzione della spesa.

A giustificazione del descritto, precipuo regime di clausola di salvaguardia, la predetta documentazione governativa si richiama alla particolarità del provvedimento, tale da coinvolgere più amministrazioni e da presentare le caratteristiche prima sommariamente riportate (es. ampiezza degli interventi, ampio arco temporale, rilevante ammontare di spesa etc.).

Non può non essere ricordato al riguardo che il regime delle clausole di salvaguardia (come le altre disposizioni della legge di contabilità) ha carattere generalizzato e non è suscettibile di applicazioni parziali ovvero in difformità per tener conto delle caratteristiche dei singoli provvedimenti legislativi: consentire ciò avrebbe la conseguenza per cui potrebbe determinarsi una configurazione particolare della clausola per ogni legge, con un regime contabile diverso, dunque. Ciò vale nella fattispecie non solo per la clausola di salvaguardia, ma anche per l'assetto relativo ai residui, per le problematiche prima esposte.

Quanto poi al decreto legislativo n. 97, riguardante la riorganizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed egualmente attuativo della richiamata legge cd. "Madia", si tratta di una estesa revisione della materia concernente i compiti e l'ordinamento del personale di tale Corpo per la parte non coperta dalla contrattazione collettiva. È prevista una generale clausola d'invarianza (art. 17), con esclusione dell'art. 15, istitutivo del fondo per l'operatività del soccorso pubblico.

In linea generale, si ricorda che la legge di contabilità prevede per la materia del pubblico impiego una serie di elaborazioni nella Relazione tecnica



su scala almeno decennale ed esclude la clausola di neutralità nel caso di spese di natura obbligatoria.

Non pare si sia tenuto conto di ciò per il provvedimento in esame, alcune delle cui norme riguardano spese di personale: si tratta dei Capi II (promotioni ed accessi ai vari ruoli), III (ruoli speciali ad esaurimento) e IV (norme transitorie per i passaggi di qualifiche).

In particolare, quanto a quest'ultimo, l'art. 14, comma 1, ribadisce l'assenza di oneri e prevede che "le relative spese restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio". Come chiarisce ulteriormente la Relazione tecnica a tale ultimo riguardo, il riferimento alla legislazione vigente va inteso come un rinvio alle ordinarie procedure di formazione del bilancio annuale di previsione.

Si tratta dunque - sostanzialmente - di un rinvio alle future decisioni di finanza pubblica, che dovrebbe essere inteso come riferito alla Sezione I anziché alla Sezione II della legge di bilancio, in modo da rendere almeno evidente l'eventuale costo aggiuntivo derivante dalla normativa, pur nel rispetto in entrambi i casi dei vincoli complessivi di bilancio.

Tenuto poi conto della potenziale contraddittorietà tra la previsione di assenza di oneri ed il rinvio alle future leggi di bilancio, ciò che rimane non chiarito dal meccanismo legislativo in questione è il rapporto che passa tra attuazione della norma, ove onerosa, e funzione svolta dalla legge di bilancio, ossia se quest'ultima rappresenti, in altre parole, una sorta di condizione sospensiva per un'applicazione (eventualmente) onerosa della normativa (trattandosi di spese di personale), ovvero solo la copertura *ex post* in applicazione di decisioni già assunte. Il meccanismo in sé, benché formalmente tale da escludere oneri nell'immediato, potrebbe non evitare norme potenzialmente onerose con rinvio ad un momento successivo della compensazione mediante il richiamo agli ordinari stanziamenti di bilancio (in aumento) ovvero l'apposizione di fondi *ad hoc*. Sul piano metodologico la questione riveste comunque valenza più ampia, come rilevato nelle Considerazioni generali.

Vale la pena di rilevare comunque che, per spese di comparto, è ragionevole in linea di massima il rinvio alle future decisioni di finanza pubblica, anche se le norme sostanziali dovrebbero contenere il vincolo della coerenza delle disposizioni medesime con le risorse disponibili, evitando dunque automatismi che debbano essere solo ripianati *ex post* nelle manovre.



Tra le questioni non chiarite in riferimento all'art. 14 sussiste anche quella riferita al comma 5, che autorizza il Corpo ad assumere ulteriori profili professionali tecnici e specialistici: mancando nella norma una regolamentazione *ad hoc* degli aspetti finanziari, si deve ritenere che anche questa disposizione sia da inquadrare nel generale vincolo di invarianza, anche se non sono affatto chiare le modalità della sostenibilità di tale limite.

Quanto poi all'art. 15, esso costituisce, come già accennato, un fondo che si alimenta con le risorse in essere e che è destinato a varie finalità, con individuazione solo parziale del relativo *quantum*, la restante parte rimanendo demandata ad atti ministeriali, in ordine ai quali è previsto un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Al riguardo, si osserva che la procedura appare per molti versi irrituale, anche se non tale da porre problemi di violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto si tratta formalmente, per la parte dell'intervento non quantificata, di un utilizzo di risorse già in essere, sicché si può ritenere che effettivamente si versi nell'area amministrativa della destinazione di risorse a legislazione vigente. La irritualità della procedura si riferisce al fatto che, mentre per alcuni aspetti si individuano con norma primaria finalità e risorse, ciò non accade però per altri aspetti, il che dà così luogo ad una sorta di intervento differenziato dal punto di vista della decisione finanziaria, configurata in parte come norma di rango legislativo ed in altra parte come fonte secondaria.

In linea conclusiva, il provvedimento presenta aspetti sicuramente migliorabili sotto il profilo della regolamentazione degli effetti finanziari, non essendo chiara la sostenibilità della generale clausola d'invarianza e dando luogo, per l'art. 15, ad un modello legislativo disomogeneo in virtù del quale, pur non ponendosi problemi di legittimità formale, tuttavia parte della destinazione delle risorse in essere a precipue finalità è sottratta alla norma primaria.

Non comporta profili problematici il decreto legislativo n. 98, in materia di processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, tra l'altro in presenza di clausola di neutralità (art. 6, comma 2).

Sul decreto legislativo n. 100, dettante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 175 del 2016 (recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) soprattutto a seguito della sentenza n. 251 della Corte costituzionale, la Relazione tecnica fa presente che l'intento è quello di un "maggior coinvolgimento delle regioni nel processo di riforma delle



partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche amministrazioni, intervenendo (mediante la proroga di alcuni termini) anche laddove le disposizioni originarie dettavano tempi e modalità di attuazione del decreto. Dall'intervento normativo in esame, dunque, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Come già rilevato nella Relazione quadrimestrale riferita al decreto legislativo originario ed ora modificato ed integrato, non risultano profili finanziari diretti di segno negativo, l'intento della normativa consistendo nell'accrescimento dell'efficienza economica e nel contenimento dei costi di funzionamento, con possibili risparmi di spesa, quantificabili solo a consuntivo. Come per tutti i provvedimenti di carattere strutturale, dunque, tra l'altro con applicazione a livello decentrato, non è infatti possibile predeterminare l'effetto finanziario della normativa.

Quanto poi al decreto legislativo n. 104, in materia di valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è prevista una generale clausola d'invarianza (art. 27) la cui sostenibilità è stata dettagliatamente argomentata sia dalla Relazione tecnica che dalle dichiarazioni del Governo in Parlamento, sicché non sembrano sussistere profili problematici per gli aspetti qui considerati. Lo stesso si può sostenere per il decreto legislativo n. 106, riguardante la commercializzazione dei prodotti da costruzione (il cui testo è corredata di clausola di neutralità di cui all'art. 30), nel presupposto che le tariffe di cui agli artt. 15 e 29 sia determinate in modo da coprire il costo dei servizi.

Quanto poi al decreto legislativo n. 108, in materia di ordine europeo di indagine penale, il vincolo di neutralità previsto dal testo trova giustificazione, tra l'altro, in base alla documentazione presentata in Parlamento dal Governo, nella clausola di reciprocità in riferimento alla possibilità di rivalsa sullo Stato italiano per danni causati da componenti italiani di squadre investigative operanti nello Stato estero, sicché appaiono sufficienti gli ordinari stanziamenti di bilancio: l'assunto sembra ragionevole, soprattutto data l'assenza di soluzioni alternative, non essendo possibile una quantificazione dell'onere, totalmente incerto sia nell'*an* che nel *quantum*.

Quanto poi al decreto legislativo n. 111, recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si tratta di una riorganizzazione della materia che non sembra di per sé comportare oneri, anche dal punto di vista organizzativo, come confermano la clausola di invarianza di

cui all'art. 9 e la stessa Relazione tecnica, la quale fa presente che non viene modificato l'apposito stanziamento a legislazione vigente.

Presenta invece qualche profilo problematico il decreto legislativo n. 112, in materia di revisione della disciplina riguardante l'impresa sociale. In linea generale, si osserva una discrasia nella formulazione delle norme onerose, i cui effetti sono l'esito di valutazioni presuntive per la parte relativa alla quantificazione, mentre l'onere è fissato come limite massimo. Sarebbe stato congruo ipotizzare, per tale fattispecie, la possibilità di prospettare l'onere in termini di previsione, nel presupposto dell'attivazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 12 e ss. della nuova formulazione dell'art. 17 della medesima legge di contabilità, in caso di problematicità sotto il profilo finanziario.

Nello specifico poi, premesso che la copertura dell'onere complessivo, pari a quasi 7 milioni per il 2018 ed a 4 milioni a decorrere dal 2019, insiste sull'autorizzazione di spesa relativa al terzo settore, si fa presente che appare problematica l'affermazione della Relazione tecnica circa il fatto che l'art. 16 non comporti variazioni negative di gettito. Si tratta infatti della previsione della destinazione, da parte della impresa sociale, alle finalità descritte dalla norma di una quota non superiore al 3 per cento degli utili in regime di deduzione dall'IRES: secondo il Governo, ciò non dovrebbe incidere sul gettito “sia in considerazione del carattere facoltativo del versamento, sia perché quest'ultimo è da considerarsi alla stregua di qualsiasi altro costo alla stregua di qualsiasi altro costo deducibile sostenuto dalle imprese e pertanto, incidendo sulla redditività delle stesse, determina esclusivamente effetti finanziari indiretti”, per prassi non quantificati, secondo quanto ulteriormente aggiunto dal Governo durante l'esame parlamentare.

In realtà, seppur si tratti di una norma di difficile quantificazione, anche solo meramente presuntiva, non si può escludere una perdita di gettito.

Per quanto concerne l'art. 18, al quale si riferisce la clausola di copertura di cui all'art. 20 e che concerne la materia delle misure fiscali e di sostegno economico, sia la Relazione tecnica che le citate dichiarazioni del Governo in Parlamento forniscono delucidazioni circa le ipotesi assunte per procedere alla quantificazione degli oneri: ciò non è sufficiente però a ritenere superata la citata osservazione circa la incongruenza tra le quantificazioni presentate (in qualche caso necessariamente) di carattere solo presuntivo e l'onere fissato come limite di spesa, in assenza di un chiarimento circa il livello di automaticità





degli oneri. Ciò rileva in quanto la natura dell'intervento, il cui esito finanziario è il risultato di un numero impreciso di microdecisioni, rende particolarmente complicato il rispetto del tetto di spesa fissato come effetto complessivo della norma, se il *quantum* della prestazione non è del tutto discrezionale.

Quanto poi al decreto legislativo n. 116, recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, si presentano profili di problematicità per gli aspetti qui considerati. Infatti, il provvedimento risulta dotato di una generale clausola di invarianza, nonostante disponga una serie di interventi la cui realizzazione difficilmente può evitare nuovi oneri.

La Relazione tecnica, l'ulteriore documentazione fornita nonché le dichiarazioni rese dal Governo in Parlamento garantiscono che gli stanziamenti a legislazione vigente sono sufficienti a far fronte agli adempimenti rivenienti dal provvedimento, ricorrendo però ad affermazioni non prive di genericità. Ciò pone un problema metodologico già analizzato più volte.

Se effettivamente le risorse in essere consentono di far fronte agli obblighi nascenti dal decreto, ciò conferma che la legislazione vigente non costituisce il criterio in base al quale è dimensionata la previsione di bilancio tendenziale, che non può includere già i costi derivanti da attività future. Al contrario, se si deve ritenere rispettato il criterio della legislazione vigente, allora la clausola di neutralità è da ritenersi norma programmatica, che si sostanzia, con il riferimento agli stanziamenti in essere, in un rinvio alle determinazioni che saranno assunte nel corso degli anni tenendo conto anche dell'evoluzione della normativa. Nel qual caso, capovolgendosi il rapporto tra bilancio e legislazione rispetto a quanto previsto dall'ordinamento (a partire dalle prescrizioni costituzionali), è la previsione di spesa che tiene conto della nuova normativa e quindi ne funge da copertura finanziaria.

Si segnalano alcune norme che pongono il problema qui in discussione.

L'art. 2 prevede l'istituzione pressi i tribunali ordinari di nuove strutture organizzative denominate "ufficio dei viceprocuratori onorari". Secondo il Governo, ai relativi costi si fa fronte con una "diversa organizzazione degli uffici i cui fabbisogni di spesa per beni e servizi sono già soddisfatti". Quanto poi alle risorse umane da attribuire alle nuove strutture e in particolare al riconoscimento di borse di studio mensili, si ricorre alle risorse del fondo unico



della giustizia e alle risorse residui del fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario, resesi annualmente disponibili (secondo le indicazioni della documentazione aggiuntiva). Circa l'art. 3, riguardante la determinazione delle piante organiche, sarà con un successivo decreto ministeriale a determinare il numero esatto di unità di personale, con il vincolo finanziario costituito dal limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l'art. 7, si dà conferma che la Scuola superiore della pubblica amministrazione dispone delle risorse strumentali sufficienti anche in relazione al corpo docente, in riferimento al tirocinio da svolgere. Quanto all'art. 22, riguardante le attività di formazione permanente dei magistrati onorari, il Governo ha garantito che “alle attività si dovrà far fronte con l'utilizzo delle risorse disponibili”. Quanto infine all'art. 23, in riferimento per esempio alla corresponsione dell'indennità di risultato, è stato altresì garantito dal Governo che “alla corresponsione di tale ultimo emolumento si provvede con le risorse risparmiate, di cui ne è fornita una prudente stima”.

In merito poi al decreto legislativo n. 117, riguardante il Codice del Terzo settore, si tratta di un provvedimento molto complesso, che consta di 104 articoli e che reca, in base all'art. 103, una struttura finanziaria complessiva per la quale il comma 1 individua una serie di articoli che determinano un onere di 40 milioni per il 2017 (163 nel 2018 e 166,1 a regime dal 2019), con copertura sull'apposito fondo per la riforma del settore, mentre il comma 2 riporta una generale clausola d'invarianza per i restanti articoli.

L'onere è fissato come limite massimo. Come più volte osservato, ciò, da un lato, rappresenta un maggior grado di garanzia ai fini della tenuta dei saldi di finanza pubblica (anche perché in caso di eccedenza occorrerebbe approvare un nuovo finanziamento per differenza), ma, d'altro lato, pone sempre il problema della coerenza con fatti specie, come per molti versi quella in esame, il cui esito finanziario è il risultato di un continuo interagire di numerose variabili, comprese quelle legate agli effetti d'incentivo, per esempio in conseguenza del particolare regime fiscale previsto.

La molteplicità e la complessità delle ipotesi è deducibile dalla stessa Relazione tecnica e dalla ulteriore documentazione fornita alle Camere dal Governo, oltre che dalle dichiarazioni di quest'ultimo nel corso dell'iter parlamentare in sede consultiva. Si tratta di ipotesi che, seppur in larga parte ragionevoli *ex ante*, possono poi trovare o meno conferma nel corso del tempo, dipendendo, il relativo risultato, il più delle volte, da scelte individuali.



In tali casi, come prima osservato, si tratta di valutare il grado di vincolo che la norma imprime sul bilancio, nel senso che quanto più automatici sono i relativi effetti finanziari, tanto più occorre ricorrere alla tecnica degli oneri valutati, con connesso ricorso ai vari tipi di clausole di salvaguardia di cui ai commi 12 e seguenti dell'art. 17 della legge di contabilità, tra cui va ricordato, per le eventuali eccedenze di oneri sulle coperture a partire dal secondo anno, il ricorso alla legge di bilancio, con preferenza per la rideterminazione dell'onere. E, come indicato, il provvedimento in esame ha tra l'altro effetti permanenti.

Conclusivamente, sembrerebbe pertanto, nel caso in esame, incongrua l'adozione del tetto di spesa.

Non presentano infine profili finanziari i decreti legislativi n. 118, di modifica del precedente decreto legislativo in materia di licenziamento per motivi disciplinari (oltretutto, il testo prevede la clausola di invarianza), n. 126, correttivo di un precedente decreto legislativo del 2016 in materia di dirigenza sanitaria, e n. 129, riguardante la revisione della materia relativa alla regolamentazione dei mercati finanziari.

PAGINA BIANCA



TAVOLE

PAGINA BIANCA

Tavola 1

ELENCO DELLE LEGGI ORDINARIE E DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017

N. Dlgs. n.	Data	Titolo	C.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi								
1 71	29 maggio 2017	Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullying	127	3 giugno 2017	1	Parl.		S.1261 C.3139 S.1261-B C.3139-B
2 78	16 maggio 2017	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Romania per evitare le doppie impostazioni in materia di importe sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Riga il 25 aprile 2015	132	9 giugno 2017	2	Gov.		C.3880 S.2619
3 79	16 maggio 2017	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algeriana democratica e Popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegatti, fatto a Roma il 23 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algeria democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di una alcune senesima il Principato di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma il 3 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015	134 S. O.	12 giugno 2017	3	Gov.	C.3917 S.2620	
4 81	22 maggio 2017	Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato	135	13 giugno 2017	4	Gov.		S.2233 C.4135 S.2233-B
5 84	16 maggio 2017	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbatos per evitare le doppie impostazioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Barbatos il 24 agosto 2015	136	14 giugno 2017		Gov.		S.2194 C.4226
6 85	16 maggio 2017	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015	136	14 giugno 2017	5	Gov.		C.4039 S.2639



N.	Legge/ d.lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Initiativa	Atto n.	segue
Leggi										
7	86	19 maggio 2017	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013	138	16 giugno 2017	6		Gov.	S. 2186 C. 4225	
8	96	21 giugno 2017	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo	144 S. O.	23 giugno 2017	50/2017	7	Gov.	C. 4446 S. 2853	
9	103	23 giugno 2017	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario	154	4 luglio 2017			Gov.	S. 2798 C. 4368	
10	105	3 luglio 2017	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1969, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti	157	7 luglio 2017			Parl.	S. 1932 C. 3891	
11	107	12 luglio 2017	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario	162	13 luglio 2017			Parl.	S. 624 C. 4410	
12	110	14 luglio 2017	Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano	166	18 luglio 2017			Parl.	S. 10 C. 2168 S. 10-362-388-395-89-874-B C. 2168-B	
13	113	12 luglio 2017	Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordinari circoscrutari forensi	168	20 luglio 2017			Parl.	S. 2473 C. 4439	
14	114	18 luglio 2017	Conferimento della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata urbana	171	24 luglio 2017			Parl.	C. 3167 S. 2832	
15	119	31 luglio 2017	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale	182	5 agosto 2017	73/2017	8	Gov.	S. 2856 C. 4595	
16	121	31 luglio 2017	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.	184	8 agosto 2017	99/2017	9	Gov.	C. 4565 S. 2879	
17	123	3 agosto 2017	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la creazione economica nel Mezzogiorno	188	13 agosto 2017	91/2017	10	Gov.	S. 2860 C. 4601	
18	124	4 agosto 2017	Legge annuale per il mercato e la concorrenza	189	14 agosto 2017			Gov.	S. 3012 C. 3085 S. 2085-B	
19	127	25 luglio 2017	Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici	193	19 agosto 2017			Parl.	C. 55 S. 1641 C. 55-34-440-741-701-125-399/B	
20	128	9 agosto 2017	Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il riempiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico e architettonico	196	23 agosto 2017			Parl.	S. 2870	

N. Legge/ d.lgs. n.	Data	Titolo	C.U. n.	Data	DL n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
segue								
1 56	19 aprile 2017	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107	103 S.O.	5 maggio 2017				
2 59	13 aprile 2017	Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107	112 S.O.	16 maggio 2017				
3 60	13 aprile 2017	Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché' recordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107	112 S.O.	16 maggio 2017				
4 61	13 aprile 2017	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 Effettività' del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché' potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107	112 S.O.	16 maggio 2017				
5 62	13 aprile 2017	Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107	112 S.O.	16 maggio 2017				
6 63	13 aprile 2017	Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107	112 S.O.	16 maggio 2017				
7 64	13 aprile 2017	Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107	112 S.O.	16 maggio 2017				
8 65	13 aprile 2017	Revisone della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198	112 S.O.	16 maggio 2017				
9 66	13 aprile 2017	Disposizioni per l'incoraggiamento dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli statuti di crisi delle imprese editrici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 5, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198	112 S.O.	16 maggio 2017				
10 67	15 maggio 2017	Riedifinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198	115	19 maggio 2017				
11 69	15 maggio 2017	Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124	123	29 maggio 2017				
12 70	15 maggio 2017	Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 15, commi 1, 2, lettere b), c), d) ed e), 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i) m/s n), o), p), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	128	29 maggio 2017				
13 74	25 maggio 2017	Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera 130	7 giugno 2017					
14 75	25 maggio 2017	Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 15, commi 1, 2, lettere b), c), d) ed e), 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i) m/s n), o), p), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	130	7 giugno 2017				



N. Legge/ Dlgs. n.	Data	Titolo	G. U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n. (*)	segue
Decreti Legislativi									
15 90	25 maggio 2017	Attuazione della direttiva (UE) 2015/549 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di ricchezza dei preventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifiche delle direttive 2005/60/CE e 2006/43/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 (CE), n. 1781/2006	140	19 giugno 2017	22				
16 92	25 maggio 2017	Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compra-oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera b, della legge 12 agosto 2016, n. 170	141	20 giugno 2017					
17 94	29 maggio 2017	Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere dei personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244	143	22 giugno 2017	23				
18 95	29 maggio 2017	Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	143	22 giugno 2017	24				
19 97	29 maggio 2017	Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	144	23 giugno 2017	25				
20 98	29 maggio 2017	Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124	145	24 giugno 2017					
21 100	16 giugno 2017	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica	147	26 giugno 2017					
22 104	16 giugno 2017	Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati Progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114	156	6 luglio 2017					
23 106	16 giugno 2017	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che aboga la disgregativa 89/106/CER	159	10 luglio 2017					
24 108	21 giugno 2017	Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale	162	13 luglio 2017					
25 111	3 luglio 2017	Disciplina dell'istituto del dirimpetto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106	166	18 luglio 2017					
26 112	3 luglio 2017	Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106	167	19 luglio 2017	26				



Legge/ N. D.lgs. n.	Data	Titolo	Decreti Legislativi			Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n. <i>segue</i>
			G.U. n.	Data	DL. n.			
27 116	13 luglio 2017	Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, notai e disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57	177	31 luglio 2017				
28 117	3 luglio 2017	Codice del Teatro settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106	179 S.O.	2 agosto 2017				
29 118	20 luglio 2017	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di illecitamento disciplinare	181	4 agosto 2017				
30 126	26 luglio 2017	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria	192	18 agosto 2017				
31 129	3 agosto 2017	Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2015/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, così, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016	193	25 agosto 2017				

(*) Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari





Tavola 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI LEGISLATIVI *
PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017

(in migliaia)

	2016	2017	2018	2019	Onere permanente	Note Plur./suc.
Leggi						
71		253	253	253	50	
78		18	18	18	18	
79	33	14	33	14	*	
81		70.290	100.670	86.060	92.440	1
85		19	19	19	19	
86		124	124	124	124	
96		2.874.000	9.618.484	9.704.731	4.086.753	2
119		559	1.376	10	10	
121		300.000				
123		152.700	214.050	89.490	500	3
124			500	500	500	
127		3.000				
Totale	33	3.100.976	10.235.527	9.881.218	4.180.413	
Decreti legislativi						
59			5.562	26.388	127.629	4
60		2.000	2.000	2.000	2.000	
61			15.870	63.590	48.200	5
62		1.064	3.545	4.137	4.137	
63		42.500	52.900	82.200	62.200	6
64		10.588	13.180	15.406	15.406	
65		209.000	224.000	243.500	243.500	
66				15.110	15.110	
75		15.000	35.000	50.000	50.000	
90		2.000	2.000	2.000	2.000	
94		198.324	365.441	376.196	388.842	7
95		472.504	636.974	623.006	619.357	8
97		56.000	86.030	86.030	86.030	
112			5.420	3.100	3.100	
117		40.000	163.000	165.600	165.800	9
Totale	0	1.048.980	1.610.922	1.758.263	1.833.311	
Totale complessivo	33	4.149.956	11.846.449	11.639.481	6.013.724	

* La legge riporta oneri permanenti diversi per anni alterni

1) € 56,7 mln per l'anno 2020, € 57,9 mln per l'anno 2021, € 58,7 mln per l'anno 2022, € 59,7 mln per l'anno 2023, € 60,7 mln per l'anno 2024, € 43,3 mln per l'anno 2025

2) € 6.695,02 mln per il 2020, € 3.901,4 mln per il 2021, € 204,50 mln per il 2022, € 265,7 mln per il 2023, € 178,8 mln per il 2024, € 184,9 mln per il 2025, € 16,5 mln per il 2026, € 20,1 mln per il 2027, € 9,5 mln per il 2028, € 6,7 mln per il 2029, € 3,7 mln per il 2030, € 0,8 mln per il 2031 ed € 0,4 mln per il 2032

3) € 115,6 mln per il 2020, € 143,1 mln per il 2021, € 142,8 mln per il 2022, € 142,1 mln per il 2023, € 100,4 mln per il 2024 ed € 108 mln per il 2025

4) € 20,83 mln per il 2020, € 45,6 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, € 71,6 mln per ciascuno degli anni 2023 e 2024, € 85,12 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026

5) € 85,33 mln per il 2020, € 55,48 mln per il 2021 ed € 40,42 mln per il 2022

6) € 10 mln per il 2020

7) € 391 mln per il 2020, € 392 mln per il 2021, € 398 mln per il 2022, € 399 mln per il 2023, € 396 mln per il 2024, € 393 mln per il 2025

8) € 610,5 mln per il 2020, € 611,3 mln per il 2021, € 607,3 mln per il 2022, € 608,1 mln per il 2023, € 611,6 mln per il 2024, € 615,5 mln per il 2025

9) € 92,5 mln per il 2020 ed € 108,6 mln per il 2021



Tavola 3

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A LEGGI
ORDINARIE E DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017**

(in migliaia)

	2016	2017	2018	2019	Totale quadriennio	%
Leggi						
<i>Fondi speciali:</i>						
<i>parte corrente</i>	33	6.578	3.797	9.628	20.036	0,09
<i>c/ capitale</i>		40.500	47.000	56.500	144.000	0,62
Totale fondi speciali	33	47.078	50.797	66.128	164.036	0,70
<i>Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa</i>					0	0,00
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>		1.891.549	3.222.070	2.559.291	7.672.910	32,91
<i>Nuove o maggiori entrate</i>		1.182.350	6.963.560	7.286.100	15.437.010	66,21
<i>Altre forme di copertura</i>		15.000	25.000		40.000	0,17
Totale	33	3.135.977	10.266.427	9.911.519	23.313.956	100,00
Decreti legislativi						
<i>Fondi speciali:</i>						
<i>parte corrente</i>					0	0,00
<i>c/ capitale</i>					0	0,00
Totale fondi speciali	0	0	0	0	0	0,00
<i>Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa</i>					0	0,00
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>		925.996	1.613.768	1.759.601	4.299.365	97,22
<i>Nuove o maggiori entrate</i>					0	0,00
<i>Altre forme di copertura</i>		122.985			122.985	2,78
Totale	0	1.048.981	1.613.768	1.759.601	4.422.350	100,00
Totale complessivo	33	4.184.958	11.880.195	11.671.120	27.736.306	

PAGINA BIANCA



ONERI E COPERTURE SCHEDE ANALITICHE

Legenda:

Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

Le altre forme di copertura recate dalle leggi sono raggruppate nella residuale lettera d).

[N.B.: Il medesimo colore nelle schede indica la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture riguardo al SNF di competenza. I riferimenti tra parentesi in corsivo evidenziano utilizzi diversi di disponibilità già in essere, tenuto conto della formulazione della norma di cui alla singola legge]

PAGINA BIANCA



SCHEMA N. 1
Legge 29 maggio 2017, n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Art.	Co.	Disposizione	ONERI						COPERTURE						Note Plur./ succ.		
			2016	2017	2018	2019	Perm. Nete Plur./ succ.	Art. Co.	Modalità	2016	2017	2018	2019	Perm. Nete Plur./ succ.			
3	5	Campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo		50	50	50		3	7	a Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze				50	50	50	
6	2	Rifinanziamento del Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet di interesse nazionale di cui all'art. 12, legge n. 48/2008		203	203	203		6	3	a Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze				203	203	203	
TOTALE			253	253	253	50					TOTALE				253	253	50

SCHEDA N. 2
 Legge 16 maggio 2017, n. 78 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo seg�untrivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015

Saldo netto da finanziare
 (in migliaia)

Art.	Co.	Disposizione	ONERI						COPERTURE						
			2016 Note	2017	2018	2019	Pern. succ.	Art.	Co.	Note	2016 Note	2017	2018	2019	Pern. succ.
12	-	Minori entrate extratributari per effetto della modifica dell'altroporta di tassazione		18	18	18	3		1	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		18	18	18	18
		TOTALE		18	18	18				TOTALE		18	18	18	18



SCHEDA N. 3

Legge 16 maggio 2017, n. 79 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2013; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma il 5 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Antonia il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2013; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Art.	Co.	Disposizione	ONERI						COPITURE								
			2016	2017	2018	2019	Perm.	Plur./ stic.	Art.	Co.	Modalità	2016	2017	2018	2019	Perm.	Plur./ stic.
1		Spese di missione di cui all'Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012															
1,	lett. d)		5	5	5												
1,	lett. d)	Spese di interpretariato di cui all'Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012															



segue

Art.	Co.	Disposizione	Note	ONERI					COVERTURE					Note Pmz./ suc.	
				2016	2017	2018	2019	Pern.	Art.	Cd.	Modalità	2016	2017	2018	2019
1	1. lett. e)	Spese di missione di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014	*												
		Spese di interpretariato di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014													
1	1. lett. e)	Spese di missione di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997	*												



Saldo netto da finanziare (in migliaia)									
ONERI									
Art.	C.o.	Disposizione	2016	2017	2018	2019	Pern.	Note Plur./ sue.	Art.
1.	lett. f)	Spese di interpretato di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997	*	2	2	2			
1.	lett. g)	Spese di missione di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e la sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012	*	4	4	4			
1.	lett. g)	Spese di interpretato di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012	*	2	2	2			

(Vedi 1^a pagina della scheda)

segue

Art.	Co.	Disposizione	N°	ONERI					COPITURE					Note stic.	Note Ptnr./ Ptnr./ stic.	
				2016	2017	2018	2019	Ptnr.	Ptnr./ stic.	Art.	Cd.	Modalità	2016	2017	2018	2019
Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
1		Spese di missione di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Montenegro lett. sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014	*	4	4											
1		Spese di interpretariato di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014	*			2										
1		Spese di missione di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia silla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013	*		4											
1		Spese di interpretariato di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia silla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013	*			2										

(Vedi l'Pagina della scheda)



500

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																									
ONERI						COPITURE																			
Art.	Co.	Disposizione	2016			2017			2018			Note suc.	Art.	Co.	Modalità	2016			2017			2018			Note suc.
			2016	2017	2018	2019	Pern.	Pern.	2019	2018	2017		2016	2017	2018	2019	Pern.	Pern.	2019	2018	2017	2016	2017	2018	
1	1,	Spese di missione di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014	4	4	4	4																			
1	1,	Spese di interpretariato di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014	2	2	2	2																			
1	1,	Spese di missione di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015	4	4	4	4																			
1	1,	Spese di interpretariato di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015	2	2	2	2																			
TOTALE												32	34	33	34	32	34	33	34	32	34	33	34	32	34

²² Onere permanente ad anni alterni



SCHEDA N. 4
Legge 22 maggio 2017, n. 81 - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
Salvo netto da finanziare
(In migliaia)

Art. Co.	Disposizione	ONERI					COPERTURE							
		2016	2017	2018	2019	Prem. Par./ stes.	Art. Co.	Modalità	2016	2017	2018	2019		
7	Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continua - DIS-COLL	14.400	39.000	39.600	44.000	1	7	1	Utilizzo delle singole entrate derivanti dall'inserimento dell'aliquota contributiva per i collaboratori, già assegnati ai i dottorandi di ricerca con borsa di studio, nonché per gli amministratori e i sindaci, disposto ai sensi del terzo periodo del co. 15-bis della medesima legge	14.400	39.000	39.600	44.000	2
8	Minori entrate derivanti dalla maggiore quota deducibile per tutte le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di bevande	3.000	1.830	1.860			3	lett. b a)	Riduzione del Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile, di cui all'art. 1, co. 204, legge n. 208/2015	46.210	43.610	41.960	43.240	3
8	Concessione di trattamenti economici per congedi parentali per i lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla gestione separata INPS	5.260	5.110	5.000	5.680	4	3	lett. b b)	Riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 232/2004	120				
8	Equiparazione della malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche alla degenza ospedaliera	360	360	360	360	25	3	lett. a c)	Accantonamento parte corrente - Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5.000				
9	Introduzione dell'integrale deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente	40.200	23.500	23.500			3	lett. c d)	Utilizzo delle entrate, rivernate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, derivanti dall'autonomo contributivo di cui all'art. 25 legge n. 845/1978, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi partitici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'art. 118 legge n. 388/2000	16.160				



segue

Art.	Co.	Disposizione	ONERI						COVERTURE						Note Pmr./ stec.	Note Pmr./ stec.	
			2016	2017	2018	2019	Pern.	Pmr./ stec.	Att.	Co.	Modalità	2016	2017	2018	2019		
Saldo netto da finanziare (in migliaia)																	
13	1	Corresponsione dell'indennità di materanza per le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa	10.700	11.100	11.300	12.600	5										
14	3	Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in caso di malattia e infortunio per i lavoratori autonomi	70						25	3 lett. b) e)							
25	1	Incremento del "Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e particolareggiato flessibile", di cui all'art. 1, co. 204, legge n. 206/2015	4.500	1.900	4.500	4.500											
25	2	Incremento del "Fondo sociale per occupazione e formazione", di cui all'art. 18, co. 1 lett. a), DL n. 185/2008	35.000														
TOTALE			70.250	100.670	86.060	92.440										TOTALE	
1) e 2) € 40,2 mil per l'anno 2020, € 40,8 mil per l'anno 2021, € 41,4 mil per l'anno 2022, € 42 mil per l'anno 2023, € 42,7 mil per l'anno 2024, € 43,3 mil per l'anno 2025 3) € 42,2 mil per l'anno 2020, € 42,8 mil per l'anno 2021, € 43 mil per l'anno 2022, € 43,4 mil per l'anno 2023, € 43,6 mil per l'anno 2024 4) € 5,1 mil per l'anno 2020, € 5,2 mil per l'anno 2021, € 5,3 mil per l'anno 2022, € 5,4 mil per l'anno 2023, € 5,6 mil per l'anno 2024 5) € 11,4 mil per l'anno 2020, € 11,9 mil per l'anno 2021, € 12 mil per l'anno 2022, € 12,3 mil per l'anno 2023 ed € 12,4 mil per l'anno 2024																	



SCHEDA N. 5
 Legge 16 maggio 2017, n. 85 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015

Saldo netto da finanziare
 (in migliaia)

Art.	Co.	Disposizione	ONERI						COPERTURE								
			2016	2017	2018	2019	Pern.	Pinz./ suc.	Art.	Co.	Modalità	2016	2017	2018	2019	Pern.	Pinz./ suc.
11 e 12 dell'Accordo	-	Spese di missione			19	19	19	19	4	1	Accentuamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			19	19	19	19
		TOTALE			19	19	19	19			TOTALE			19	19	19	19



Legge 19 maggio 2017, n. 86 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013

SCHEMA N. 6

Art.	Ca.	Disposizione	ONERI						COPERTURE							
			2016	2017	2018	2019	Pern./ stuc.	Note P.I.P. stuc.	Art.	Co.	Modalità	2016	2017	2018	2019	Pern./ stuc.
3, 7, 9 e 10	-	Spese di missione per scambi di informazioni e di esperienze nonché, oneri incidenti la formazione e l'aggiornamento professionale dei funzionari di polizia							124	124	124	124	124	124	124	124
		TOTALE							124	124	124	124	124	124	124	124



SCHEDA N. 7
Legge 21 giugno 2017, n. 96 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, relative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

**Salvo netto da finanziare
(in milioni di euro)**

Art.	Co.	Disposizione	ONERI						COPERTURE						
			2016	2017	2018	2019	Perim. stato	Note Parr/ sc.	Avv. Co.	Modalità	2016	2017	2018	2019	Perim/ sc.
1	*	Contratto all'estrazione fiscale - Estensione delle attivita' preventive nei confronti degli enti della P.A., di professionisti alle controllate della P.A. centrale e locale nonché, alle società francesi secondo l'FTSE MIB Esempio: dell'imposta sui valori aggiuntivo (IV.A) per i servizi di vito e allagio in favore degli studenti universitari;	* 502.000	3.764.000	3.764.000	1	1	*		Maggiore entrata tributaria derivanti dagli effetti complessivi delle disposizioni per il contratto all'esazione fiscale prevista nel medesimo articolo ed il medesimo DL.	502.000	3.764.000	3.764.000	3.764.000	2
2 bis	1-2		1.000	1.000					2-ds	3	b strutturali di politica economica di cui all'art. 10, c/o 5, DL n. 22/2014	1.000	1.000		
3	4-quater	Modifica rivalutazione trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice			417	3.439	3	3	4-quater	4	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 130/2016		200	3.439	4
4-bis	1	ENEA - Contributo per l'attività di controllo effettuata a sulle attesazioni della prestazione energetica di parti comuni degli edifici comunali	500	1.000	1.000	1.000			5	a strutturale	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 22/2014		1.000	1.000	6
4-bis	1	Gestione detrazioni per le spese inerenti interventi di riqualificazione energetica condonabili netta dai effetti indotti positivi (TREPPIRES, TRAD, IV.A)			3.500	7	4-ds	2 - test. a)	5	b strutturale	Aumentamento parte corrente - Ministero dello sviluppo economico indifferibili, di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 130/2014		500		
4-bis	1	Corte dei conti - Procedure concorrenti, per l'assunzione di nuovi magistrati fino al numero massimo di ventinove unità	1.650	3.350	3.350	11-12s			7	4-ds	2 - test. a)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 130/2014		3.300	8
11-bis	1	Incremento degli amminimenti del programma di istituzionalizzazione dell'alta formazione scientifica, musicale e coreutica del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca	1.500	1.500	1.500	1.500			11-ds	2	b strutturale	Aumentamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze	1.650	1.650	1.650
13									13	1-ter	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 22/2014		1.500	1.500	1.500



Art.	Co.	Disposizione	ONERI						COPERTURE						
			2016	2017	2018	2019	Perm.	Note	2016	2017	2018	2019	Perm.	Note	
13- quater	1	Finanziamento del Fondo ammortamento titoli di Stato	*		1.900	1.900	1.900	13- quater	1	b	Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla sospensione dei conti di incarico da 2 comunitari, disposti da medesima articolata della medesima legge		1.900	1.900	1.900
14	1, lett. da) della disattenzione del Fondo di solidarietà comunale, di cui all'art. l. co. 148, legge n. 23/2016		11.000	11.000	11.000	11.000		b			11.000	11.000	11.000		
15	1	Contributo alle province della Regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari	10.000	20.000	20.000	20.000		14	1- bis	b	Riutilizzo del contributo al Comuni, nella misura dello stesso fondo di solidarietà, per adeguamento tasse imposte gettito (Tasse sui suoi art. 24 dell'art. 1 legge n. 20/2015)				
16	1- bis	Contributo alle province che hanno dichiarato il diritto finanziario entro il 31 dicembre 2015	10.000					15	3	b	Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla sospensione del fondo ordinario, di cui all'art. 27, co. 1 del medesimo DL.	10.000	20.000	20.000	20.000
20	1	Contributo a favore delle province dalle quali regole a statuto ordinario	180.000	180.000	80.000	80.000		16	1- ter	b	Riutilizzo del contributo ai Comuni per adeguamento tasse sui comunitari (Tasse sui suoi art. 1 legge n. 20/2015)	10.000			
20	1- bis	Contributo alle città metropolitane delle quali regole a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1 legge n. 56/2014	12.000	12.000				20	2	b	Utilizzo del risparmio di spesa derivante dalla sospensione del fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 27, co. 1 del medesimo DL.	60.000	80.000	80.000	80.000
20	3	Contributo per il pattivita di mantenimento a struttura della rete viaria di competenza delle province delle quali regole a statuto ordinario	170.000					20	2	b	Riutilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 19/2014	120.000	100.000		
21	1	Incremento del contributo str�adario a favore dei Comuni riabili della stessa di cui all'art. 15, co. 3, d.lgs. n. 267/2000 o sostanziale per incorporazione, di cui all'art. 1, co. 130, legge n. 56/2014	1.000	1.000				20	3	b	Riutilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 19/2014	170.000			
21	1	Incremento del contributo stradario a favore dei Comuni riabili della stessa di cui all'art. 15, co. 3, d.lgs. n. 267/2000 o sostanziale per incorporazione, di cui all'art. 1, co. 130, legge n. 56/2014	1.000	1.000				21	2	b	Riutilizzo del Fondo per l'estensione degli strumenti per l'attenuazione degli effetti della crisi di cui all'art. 90 art. 12/2016	1.000	1.000		



Stile netto da finanziare (in migliaia)																	
Art.	Co.	Disposizione	ONERI									COPERTURE					
			2016	2017	2018	2019	Perc.	Note Fin./Art.	Co.	Modalità	%	2016	2017	2018	2019	Perc.	Note Fin./Art.
21-ter	1	Contributi agli enti che partecipano alla sperimentazione di nuove finalità della Banca dati SITOP-E Oneri di personale in favore del Comune di Matera - Capitale europea della cultura per il 2019	1.000					21-ter*	2	Aumentamento parte sorrente - finanze del Fondo per interventi		1.000					
22	3-ter		1.000	1.000	1.000	1.000		22	3-quater	b) incrementi di politica economica, di cui all'art. 10, cm. 5, D.L. n. 232/2004		1.000	1.000	1.000	1.000		
22	7-ter	Oneri per le esigenze di finanziamento delle soprintendenze archeologiche, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	3.000														
22	7-ter	Inserimento di risorse destinate alla salvaguardia, restare e valorizzazione di beni culturali al paesaggio fisico e alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari Somme da destinare ai comitati manifestazioni per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonché alle edizioni nazionali, di cui all'art. 5, ss., 1, Legge n. 220/1997	1.500						22	7-ter*	Attribuzione di fondi destinati all'esercizio, a tempo indeterminato di funzionari presso il MIBACT, di cui all'art. 1, ss. 335, legge n. 202/2015	10.000					
22	7-ter	Attribuzione di Fondi per la promozione della lettura, trascrizione e valorizzazione del patrimonio librario, riorganizzazione ed efficientamento dei sistemi bibliotecari	500														
22	7-quater	Avunzione di una unità di dirigente giurisdizionale presso il MIBACT	1.000	1.000	1.000	1.000		22	7-quater	a) incrementi di politica destinata al funzionamento degli istituti affermati al settore museale, di cui all'art. 1, ss. 354, legge n. 202/2015		1.000	1.000	1.000	1.000		
22	7-	Avunzione di una unità di dirigente giurisdizionale presso il MIBACT	140	214	214	214		22	7-	b) incrementi di spese destinate al funzionamento degli istituti affermati al settore degli archivi e delle biblioteche, musiche degli istituti centrali di diritti di autonomia speciale, di cui all'art. 1, ss. 349, legge n. 202/2015		140	214	214	214		
22	8-	Contributo in favore del teatro Elios di rilevante interesse culturale per spese ordinarie e straordinarie	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		22	8-	c) incrementi di sostanzialmente prevista per lo svolgimento di finali disposto per il settore cinematografico (ex credit) non utilizzate e versate all'entrate del bilancio dello Stato	-2.000						
22	8-																



Art.	Co.	Deposizione	2016	2017	2018	2019	Ferm.	Plur./ int.	Note	COPERTURE						Note Pens. Pire/ ste.
										2016	2017	2018	2019	Pens.		
Salvo netto da finanziare (in migliaia)																
22	8- <i>dis</i>	Contributo alla Fondazione Real Sito di Capitalità per lo spazio di gestione e di finanziamento			300	300		22	b	Riduzione di risorse destinate al funzionamento degli istituti affacciati al settore musicale, di cui all'art. 1, co. 254, legge n. 20/2015				300	300	300
									5, lett. a)	Riduzione di risorse autorizzate e destinate per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'art. 10, vo. 4, DL n. 104/2013				510	1.200	3.270
									5, lett. b)	Riduzione di risorse destinate al funzionamento delle aziende numerate nella lista di cui all'art. 3, co. 352, legge n. 20/2015				1.000	4.000	4.000
									5, lett. c)	Riduzione del Fondo "la buona scena" per il miglioramento e la valorizzazione dell'esecuzione e della struttura, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015				5.000	11.000	
									5, lett. d)	A valere sui risparmi di spese appertinenti con il co. 6, del medesimo art. del medesimo DL, concernente la riduzione del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 23/2016				13.130	18.460	
									5, lett. e)	Riduzione del Fondo per il riedilizio delle entrate del personale non dirigente del CNR/PNF, di cui all'art. 1, co. 365, lett. b), legge n. 33/2016				40.700		
									5, lett. f)	Riduzione del Fondo "la buona scena" per il miglioramento e la valorizzazione dell'esecuzione e della struttura, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015				132.100	70.984	8.036
									5, lett. g)	Riduzione del Fondo per le sagre infantili, di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 19/2016				20.000	77.415	11
									5, lett. h)	Riduzione delle somme inserite nella Relazione del Rapporto sulla situazione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e a tarda data pubbliche", programma "Regolamenti controllati, restituzionali e tributori di imposte" dello stato di governo del Ministro dell'economia e delle finanze				40.016	48.450	12
									5, lett. i)					\$0.790		
22- <i>ter</i>	1	Incremento del fondo da destinare all'incremento dell'organico delle istituzioni scolastiche statali, per il consolidamento dei posti dell'organico di fatto a quelli di diritto di 15.100 posti	40.700	132.100	131.600	186.700	9	22- <i>ter</i>								

Art.	C.s.	Dipendenza	ONERI					COPIECURE					Note Pinc/ sito	
			2016	2017	2018	2019	Prem. soci-	Note Plan/ soci-	Cd.	2016	2017	2018	2019	
25	1	Attribuzione in favore delle Province e delle città metropolitane di una quota del fondo investimenti, di cui all'art. 1, co. 140, legge n. 232/2015, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica e di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio. Utente finanziamento per interventi in materia di edilizia scolastica a favore delle Province e delle città metropolitane	61.000	115.000	30.000		14	25	3	Rotazione del Fondo finalizzato ad aumentare il finanziamento degli interventi in materia di sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, co. 140, legge n. 232/2016	63.000	116.000	80.000	15
25	2-4is	Contributo grandinario alla Regione Umbria per far fronte ai deficit verificatisi nella Società Bonital-Sita Nove S.p.A. e sue controllate	20.000	25.000				23	2-4is	Accantonamento conto capitale + Ministro dell'Economia e delle finanze				
25	5-is	Contributi a taluni Comuni, compresi nelle zone a rischio sismico I, a copertura delle spese di progettazione definitiva di esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche	5.000	15.000	20.000			25	5-is	Ultimo del Fondo per lo sviluppo e la crescita - programma 2014-2020	20.000	25.000	25.000	
41-4is	1	Ri finanziamento del Fondo restitutivo per le agenzie derivanti dai contributi di ricezione a seguito di eventi calamitosi, di cui all'art. 1, co. 303, legge n. 208/2015			101.000			41-4is	11	Reduzione delle riserve dell'Istituto Fondo per l'accerchiamento delle attività di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi di cui all'art. 41, co. 2 del medesimo DL	5.000	15.000	20.000	
43	5	Ri finanziamento per la ripresa produttiva dello impresa del settore terziario, dei servizi comunitari, dei pubblici servizi e del commercio e artigianato, ecc.	10.000	13.000				43	5	Ultimo delle maggiore entrate determinate dall'ipponica corrispondente e variazionale tributari sui territori colpiti dal sisma imposta e tassali				101.000
44	1-4is							44	1-4is	Riduzione del credit di imposta per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione per gli eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, di cui all'art. 3-bis, co. 6, DL n. 05/2012	10.000	13.000		
46	1	Interventi per l'acquisto di case autonome nei Comuni residenti nelle zone classificate a rischio assicurativo - IMPEFFETRES, IRAP, IV-A	400	7.400	14.500			46-quater	2, lett. a)	Fiduciaria delle riserve dell'Istituto Fondo per l'accerchiamento delle attività di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi di cui all'art. 41, co. 2 del medesimo DL	400	7.300	14.300	
46	2							46-quater	2, lett. b)	Riablimento del Fondo per le sostegni, millezimi, di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				
46	3							46-quater	2, lett. c)	Rotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 232/2004				



Art.	Cn.	Dipendenza	ONERI										COPERTURE						
			2016	2017	2018	2019	Perm. sc.	Plur. sc.	Rate sc.	Art. sc.	Cs.	Modifia	2016	2017	2018	2019	Perc. sc.	Note sc.	
46- guater	3	Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2006					20	45- guater	4		L'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al art. 1, del medesimo art. del medesimo DL (TERZETTRES, IV A)							21	
46- severi	1	Proroga delle agevolazioni per le zone franche attive nei Comuni della Lombardia colpiti dagli eventi avvenuti dal 20 al 29 maggio 2012, per gli interventi a favore delle minori e piccole imprese	5.000				16-	16-	2		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2006							5.000	
46- renzas	1	Incremento di 2.900 unità del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del vertice del Paese del G7*, spese di personale e di funzionamento	5.360				46-	46-	1		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014							5.360	
47	10	Finanziamento del Fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento di un carri armati		20.000			17		10		Utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di investimenti i PS, contributo sostitutivo di versamento BFI, di cui all'art. 10, co. 1, D.L. n. 19/2016							-20.000	
47	11-	Istituzione di un Fondo destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei anche intituiti del settore marci	2.000	2.000	2.000			47	11-		Riduzione delle risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia nazionale strade ferroviarie di cui all'art. 26, co. 1, lett. a), d), d.lgs. n. 165/2007							2.000	



Art.	Co.	Dipendenza	ONERI						COPITURE						Note Piani/ atti
			2016	2017	2018	2019	Parm. att.	Notz Piani/ atti	2016	2017	2018	2019	Parm. att.	2016	
47-6/a	4	Interventi per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione		55.000											
47-6/a	4	Intervento della dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni per gli autorimuneratori, (entrando o SSV e definizione forfettaria), di cui ripetutamente si co. 103 a 106, legge n. 266/2015	10.400	10.000											
47-6/a	5	Complezimento dei progetti per migliorare il sistema del trasporto intermodale e della catena logistica - attivazione, avvio e realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci, di cui all'art. 1, co. 647, legge n. 209/2015		35.000					47.6/a	7					
47-6/a	5	Complezimento dei progetti per migliorare il sistema del trasporto intermodale e della catena logistica - trasporto intermodale ferroviario, di cui all'art. 1, co. 648, legge n. 209/2015		20.000											
55-6/a	1	Sostegno degli oneri derivanti dall'anticipata liquidazione della posizione di vecchia ed onerante dei giroconti incassati dai piani di ridistribuzione e riconfigurazione per ordini aziendali	6.000	10.000	11.000				22	55.6/a	3				
55-6/a	1	Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13, co. d, legge n. 68/1999	58.000						55.6/a	1					
56-6/a	1	Riavanzamento del Fondo per la razionalizzazione e la riorganizzazione della produzione biotecnologica		5.000					24	56-6/a	1				

Salvo secolo da frammentare
(in migliaia)

ONERI

COPITURE

irene

84

Art.	Cto.	Disposizione	ONERI						COPITURE						
			2016	2017	2018	2019	Prem. Art. n.	Cto.	Note Parr. n.	2016	2017	2018	2019	Prem. Art. n.	Note Parr./ artic.
61	1	Realizzazione del progetto sportivo delle finali di corpi del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021	5.000	10.000	10.000	26	61	12	Aumentamento entro capitale - a Ministero dell'economia e delle finanze:				5.000	10.000	10.000
64	1-4	Acquisto/di servizi di pulizia e degli altri servizi auxiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed obiettive a studi	64.000				64	5	Riduzione del Fondo per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. L. co. 102, legge n. 107/2015				64.000		
64	5-6-7	Istruzione del Fondo per le nuove scolastiche biologiche, per la promozione del consumo dei prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito del servizio di eduzione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado	4.000	10.000	10.000	10.000	64	5-6-7	Riduzione del Fondo per le nuove scolastiche biologiche, di cui all'art. L. co. 100/2014				4.000	10.000	10.000
									Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica scolastica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 202/2004				2.000		

Salvo netto da finanziare
(in migliaia)

Art.	C.s.	Disposizione	ONERI						COPITURE							
			2016	2017	2018	2019	Prem. euro	Rate Perc. euro	Cd. euro	Modalità	2016	2017	2018	2019	Prem. euro	Note Pur/ sita
Salvo esito da finanziare (da individuare)																
9	1	Minori entrate tributarie per effetto della riduzione dell'aliquota ordinaria e ridotta dell'I.T.A. nonché della scissificazione dell'avamento delle accece	*	3.428.500	4.263.000	3.679.200	23		3. lett. a)	Un'ulima di quota parte delle minori spese derivanti dal medesimo D.L.	29	663.950				
12	1	Rimodulazione autorizzazioni di spesa per credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive individuali dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, di cui all'art. 1, c. 168, legge n. 203/2015	*	55.000	55.000				3. lett. a)	Un'ulima di quota parte delle minori spese derivanti dal medesimo D.L.	29	663.950				
41	2	Istituzione di un Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di riconversione a seguito di eventi sismici nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria	461.500	687.300	669.700			3. lett. a)	c) Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal medesimo D.L.	30	663.950					
42	1	Intervento del Fondo per la riconversione delle aree terremotate, di cui all'art. 4, co. 1, D.L. n. 189/2016, anche per fronte ai fisiognomi finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessione dello stato di emergenza	63.000	132.000	132.000			3. lett. a)	Un'ulima di quota parte delle minori spese derivanti dal medesimo D.L.	**	2.040.200	2.066.800	1.929.700	31		
42	2	Oneri per l'avvio di interventi urgenti per la riconversione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1 D.L. n. 189/2016	150.000					3. lett. a)	c) Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal medesimo D.L.	**	3.048.400	3.482.500	1.816.700	32		
43	1-4	Minori entrate per proteggi e sospensione e ratificazione tributi sogettivi sui territori colpiti dal sisma	*	101.000												
44	1	Estensione a tutto il 2019 di un credito di imposta per gli investimenti dello imprese localizzate nel "Centro sismico" dei Comuni delle Regioni del Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo	*	26.600					3. lett. b) (fis.)	Riabilitazione del Fondo d'urgenza per la garanzia dello Stato, di cui all'art. 37, co. 6, D.L. n. 66/2015					\$00.000	
46	1-5	Istituzione di una zona franca urbana in favore delle imprese che operano nei Comuni delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche colpiti dagli eventi sismici - sinti de minimis - benefici fiscali	*	45.500	56.700	48.700			33							





Ac.	Co.	Dipendenza	ONERI				COPITURE				Modali.	Note Pm./ s.m.
			2016	2017	2018	2019	Pers.	Pm./ s.m.	Cd.			
46	1-5	Istituzione di una zona franca urbana in favore delle imprese che operano nei Centri delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche soliti dagli eventi storici e avvi le minims - benefici contributivi Finanziamento a titolo oneroso a favore dell'amministrazione straordinaria di Alitalia S.p.A. per assicurare la continuità del servizio svolto	149.000	111.000	93.000							
50	1		600.000									
55	1-2	Istituzione per i lavoratori in regime paritetico, coinvolti nell'organizzazione del lavoro, di una decentrhhnne totale nonché di una direttorizzazione di 20 punti percentuali per i datori di lavoro, al netto degli effetti fiscali indotti positivi (TREF, addizionale, regionale, addizionale comunale) Incremento del Fondo per le esigenze indifabbribili, di cui sull'art. 1, co. 200, legge n. 19/2014	1.900	"34								(vedi pagina precedente)
66	1	Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di eni allert. 10, co. 5, D.l.n. 28/2006	12.000	109.000	39.500	57.000	35					
66	2	TOTALE	16.000	65.200	65.500	13.400	36					
			2.874.000	9.618.484	9.704.731	4.086.733						
		TOTALE									2.309.000	9.269.204
												9.735.031
												4.086.733



* Fonte: relazione tecnica
** Fonte: allegato 3

- N.B. Come di consueto, si riferiscono solo le disposizioni entroso con le corrispondenti coperture finanziarie. Pertanto, non vengono rappresentati gli effetti netti migliorativi riferiti al 2017.
- 1) e 2) € 2.136 mila per il 2020, € 1.16 mila per il 2021, € 1,9 mila per il 2022, € 2,2 mila per il 2023, € 2,0 mila per il 2024, € 2,2 mila per il 2025, € 2 mila per il 2026
- 3) e 4) € 0,02 mila per il 2020, € 0,1 mila per il 2021, € 1,5 mila per il 2022, € 1,9 mila per il 2023, € 2,0 mila per il 2024, € 2,2 mila per il 2025, € 2 mila per il 2026
- 5) e 6) € 1 milo per ciascuno degli anni 2020 e 2021
- 7) e 8) € 5,7 mila per il 2020, € 8 mila per il 2021, € 10,6 mila per il 2022, € 12,3 mila per il 2023, € 11,3 mila per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, € 7,3 mila per il 2028, € 5,1 mila per il 2029, € 2,8 mila per il 2030, € 0,6 mila per il 2031
- 9) € 13,8 mila per il 2020, € 16,7 mila per il 2021, € 18,5 mila per il 2022, € 18,9 mila per il 2023, € 16,4 mila per il 2024, € 16,4 mila per il 2025
- 10) € 60,7 mila per il 2020, € 80,5 mila per il 2021, € 107,9 mila per il 2022, € 60,5 mila per il 2023, € 59,2 mila per il 2024, € 46,9 mila per il 2025, € 41,8 mila per il 2026
- 11) € 27,7 mila per il 2020, € 15,6 mila per il 2021, € 14,6 mila per il 2022, € 32,9 mila per il 2023, € 26,2 mila per il 2024, € 40,6 mila per il 2025, € 43,6 mila per il 2026
- 12) € 45,4 mila per il 2020, € 57,9 mila per il 2021, € 18,4 mila per il 2022, € 40,4 mila per il 2023, € 40,6 mila per il 2024
- 13) € 2,8 mila per il 2021, € 11,9 mila per il 2023, € 20 mila per il 2024, € 35,5 mila per il 2025
- 14) e 15) € 46,1 mila per il 2020
- 16) e 17) € 10,6 mila per il 2020
- 18) e 19) € 10 mila per il 2020, € 26,7 mila per il 2021, € 32,6 mila per il 2022, € 19,2 mila per il 2023, € 11,4 mila per il 2024, € 4,6 mila per il 2025 ed € 0,4 mila per il 2026
- 20) e 21) € 2,2 mila per il 2020, € 8,8 mila per il 2021, € 2,2 mila per il 2022, € 1,6 mila per il 2023, € 0,9 mila per il 2024, € 0,2 mila per il 2025
- 22) e 23) € 12 mila per il 2020 ed € 1 mila per il 2021
- 24) e 25) € 5 mila per ciascuno degli anni 2020 e 2021
- 26) e 27) € 10 mila per il 2020 ed € 5 mila per il 2021
- 28) € 4,086 mil per il 2020 ed € 6,6792 mila per il 2021
- 29) e 30) L'attribuzione per il rimborso per cento alle minori spese e alle maggiori entrate è puramente convenzionale, non essendo disponibili la relativa distribuzione dell'avanzo netto del provvedimento 31) e 32) Le coperture leggi oneri pluriennali (2020/2023) sono pari ad € 4,635,5 mila per il 2020, € 3,711,9 mila per il 2021, mentre, per gli oneri permanenti (a docimere dal 2020), le risorse corrispondenti alle minori spese e alle maggiori entrate, per la differenza di 15,4 mila tra la norma e la ricettazione da RT, vengono attribuite convenzionalmente per il 30 per cento tra le due fonti di copertura
- 33) € 27,5 mila per il 2020
- 34) Gli oneri sono indicati al netto delle maggiori entrate quali effetti fiscali indotti
- 35) € 40,5 mila per il 2020, € 5,5 mila per il 2021, € 19,5 mila per il 2022, € 86 mila per il 2023
- 36) € 135 mila per il 2020, € 23,2 mila per il 2021

SCHEDA N. 8
Legge 31 luglio 2017, n. 119 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Art.	Co.	Disposizione	ONERI					COPERTURE					Note Pmz./ suc.			
			2016	2017	2018	2019	Perm.	Note stato	Co.	Modalità	2016	2017	2018	2019		
2	2	Finanziamento a titolo oneroso a favore dell'amministrazione straordinaria di Alitalia S.p.A. per assicurare la continuità del servizio svoltò		200				7	1	b	Riduzione del fondo per l'arricchimento o l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi performativi, di cui all'art. 1, legge n. 440/1997					200
4- <i>bis</i>	1-2	Istituzione di un'anagrafe nazionale vaccini	300	10	10	4- <i>bis</i>			3	b	Utilizzo di risorse stanziate per il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive, ecc., di cui all'art. 1, co. 1 lett. a), DL n. 31/2004					300
5- <i>ter</i>	1	Ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie	359	1.076				5- <i>ter</i>	2	b	Utilizzo di risorse destinate ai soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinaspatie o anemie ereditarie, omofiliici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusioni, di cui all'art. 2, co. 361, legge n. 244/2007					359
TOTALE			559	1.376	10	10					TOTALE					359
															1.376	
															10	
															10	



SCHEDA N. 9
 Legge 31 luglio 2017, n. 121 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 98, recente disposizioni urgenti per la liquidazione conto amministrativa
 di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca Sp.A.

Salvo tetto di finanziarie

(in migliaia)

Art.	Cn.	Disposizione	ONERI						COPITURE								
			2016	2017	2018	2019	Perm.	Fltr./ stic.	Art.	Cd.	Modalità	2015	2016	2017	2018	2019	Perm.
4	I, lett. a)	Garanzia dello Stato sul finanziamento da parte del cessionario comunitario allo sbilancio di cessione	(6.351.000)														
		Garanzia dello Stato, in ordine agli obblighi di ricupero dei crediti retrocedibili al soggetto in liquidazione.	(4.000.000)														
4	I, lett. b)	Supporto finanziario dello Stato nei confronti del cessionario a fronte del fabbisogno di capitale generico dall'operazione di cessione	(3.500.000)														
		Garanzia dello Stato a copertura degli obblighi di indennizzo	(1.500.000)														
4	I, lett. c)	Accantonamento a fondo riserva	(491.000)														
		Supporto finanziario dello Stato nei confronti del cessionario, relativamente ai costi di ristrutturazione imposti dalla integrazione della azienda	(1.285.000)														
4	4	Compensazione effetti finanziari due diligence	*				300.000										
		TOTALE					300.000										

* Fonte: relazione tecnica

N.B. Non viene rappresentato il totale, con il relativo esercizio finanziario, data l'assenza della indicazione nella legge al riguardo.
 L'onere è stato considerato un utilizzo del fondo per le operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni in quanto formalmente la norma non provvede alla relativa riduzione.



SCHEDA N. 10
Legge 3 agosto 2017, n. 123 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disegnazioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

Saldo netto da finanziarie
(in migliaia)

Art.	Cto.	Dipendente	ONERI			COPERTURE			Motivazi.	2016	2017	2018	2019	Note Pmt. Flus/ suc.	Non Pmt. Flus/ suc.
			2016	2017	2018	2019	Pmt. Flus/ suc.	Art.							
1	1-17	Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno destinatamente a Resto del Sud - Contributo a fondo perduto, concessione e garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito a tasse zero, contributo in conto interessi e costo connivenze INPI/ITALIA	(36.000)	(280.000)	(462.000)	1	1	16	Utilizzo delle quote del Fondo per lo sviluppo e le sostiene - programmazione 2014-2020, di cui dall'art. 1, cto. 4, legge n. 147/2013, destinante alla Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, mediante ricondizionamento di interventi già programmati nonché ridefinizione delle attualità del fondo						
2	1	Misura e interventi finanziari a favore dell'imprenditorialità giovanile in servizi di promozione delle filiere del lavoro e della formazione	(5.000)	(15.000)	(15.000)	3	2	2	L'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la connivenza - Programmazione 2014-2020, di cui dall'art. 1, cto. 6, legge n. 147/2013	(5.000)	(5.000)	(15.000)	(15.000)		
2-bis	1	Istituzione di un Fondo per la ricerca, per interventi volti al contrasto alla diffusione del collettero Xylella fastidiosa compattata, allo studio della bioetologia del preduttivo e alla configurazione di strategie e tecnologie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni	230					2-bis	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui dall'art. 10, coo. 5, DL n. 232/2006						
3-bis	5	Contributo per finanza di cluste tecnologici marcati (CCTN) per l'accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e innovazione e futuro delle aree del Mezzogiorno			(3.000)			3-bis	Aumento sul Fondo per gli investimenti nella ricerca, scientifica e tecnologica (F.RIST), di cui all'art. 1, coo. 37/b, legge n. 236/2006						
5	2-d	Riconoscimento di benefici fiscali e altri tipi di agevolazioni per le imprese esistenti e nuove che si insediano e avviano programmi di investimento nelle Zone Economiche Speciali (ZES)			(25.000)	(31.250)		5	Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la connivenza - Programmazione 2014-2020, di cui dall'art. 1, cto. 6, legge n. 147/2013	(25.000)	(31.250)				



Art.	Cds.	Disposizione	ONERI						COPERTURE							
			2016	2017	2018	2019	Perm. Pur/ aut.	Ast.	Cn.	Melalà	2016	2017	2018	2019	Perm. Pur/ aut.	
10	1	Programma per la riqualificazione e la ricollaborazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia	15.000	25.000				10	2	Ultimo di questa sia corrispondente ai importi delle disponibilità in conto riservato dal Fondo Speciale per il Quinquennio e Formazione, di cui all'art. 18, c.c., 1, lett. a), DL n. 185/2008, mediante versamento all'interno del bilancio dello Stato	15.000	25.000				
10	1- <i>dis</i>	Potenziamento degli immortinamenti sociali per i lavoratori del settore della pesca marittima - indemnità giornaliera	7.000					10	1- <i>dis</i>	Riunione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 199, legge n. 139/2014	7.000					
11	4- <i>bis</i>	Contributo agli istituti per la realizzazione di specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno	500	500				10	4- <i>ter</i>	Riunione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolare, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015	500	500				
11- <i>dis</i>	1, lett. b)	Spese di personale per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017	5.000					11- <i>dis</i>	1	Riunione del Fondo per il finanziamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, co. 601, legge n. 296/2006	5.000					
11- <i>dis</i>	1, lett. b)	Minore riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e della valutazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015	5.000					11- <i>dis</i>	1	Ultimo delle nomine già realizzate con la rimodulazione delle riferenze scolastiche complessivamente nel D.l.n. 189/2016	5.000					
11- <i>ter</i>	1	Interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno	20.000	30.000	40.000			7	11- <i>quater</i>	2	Aumentamento canto capitali - a Ministero della Giustizia	20.000	30.000	40.000	8	
12	8- <i>bis</i>	Contributo straordinario all'Accademia nazionale di Santa Cecilia	-4.000					12	8- <i>bis</i>	Riunione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolare, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015	4.000					
12	8- <i>dis</i>	Contributo ordinario all'Accademia nazionale di Santa Cecilia a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento						250	250	Riunione del Fondo unico per le apertanze, di cui all'art. 2, legge n. 163/1995	250	250				



Art.	C.s.	Oneri	Disposizione	Coperture										Note P.I.P. soc.		
				2016	2017	2018	2019	Perm. Pur/ suc.	Ast.	Cn.	Modalità	2016	2017	2018	2019	
<i>Stato netto da finanziarie (in migliaia)</i>																
13-ter	1	Riconoscimento di benefici previdenziali previsti dall'art. 1, co. 117, legge n. 190/2014 (lavoratori esposti all'ambiente ecessi dall'attività lavorativa) ai trattamenti pensionistici con decorrenza 2019-2020				500		13-ter	3		Riduzione del Fondo per il finanziamento di emergenze inaffidabili, di cui all'art. 1, co. 199, legge n. 190/2014					
13-ter	1	Riconoscimento di benefici previdenziali previsti dall'art. 1, co. 117, legge n. 190/2014 (lavoratori esposti all'ambiente ecessi dall'attività lavorativa) ai trattamenti pensionistici con decorrenza 2019-2020				200	9	13-ter	3		Riduzione del Fondo per le emergenze inaffidabili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014					
13-ter	2	Istituzione di un fondo di risarcimento finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza lavoratori esposti all'ambiente ecessi dall'attività lavorativa e privi dei requisiti di cui all'art. 1, co. 117, legge n. 190/2014				2.000		13-ter	3		Riduzione del Fondo per il finanziamento di emergenze inaffidabili, di cui all'art. 1, co. 199, legge n. 190/2014					
13-ter	2	Istituzione di un fondo di risarcimento finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza lavoratori esposti all'ambiente ecessi dall'attività lavorativa e privi dei requisiti di cui all'art. 1, co. 117, legge n. 190/2014				11	13-ter	3			Riduzione del Fondo per le emergenze inaffidabili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014					
14	1	Perdita dei termini in materia di deducibilità degli imponentamenti per le imprese che investono in beni materiali strumentali (superarricchimento e iperarricchimento)				-45.000		13	14		3. Accantonamento parte corrente - a) Ministro dell'economia e delle finanze					-4.320
											3. Accantonamento parte corrente - a) Ministro dello sviluppo economico					1.100



Art.	C.n.	Dipendenze	ONERI			COPERTURE						Note Fin./ scut.		
			2016	2017	2018	2019	Perm. Perc. sue.	Ar.	C.s.	Modalità	2016	2017	2018	2019
Saldo netto da finanziare: (in migliaia)														
14	2	Incentivo della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004						3. lett. b)	Riunione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004					38.000
14	2	Incentivo della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004						3. lett. b)	Riunione del fondo di parte corrente del ministero dello sviluppo economico per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 45, co. 2, lett. a) e b), DL n. 66/2014					1.000
14	2	Contributo alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui all'art. 1, legge n. 56/2014				17	14	3. lett. b)	Riunione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004					18
15- quinquages.	2	Incentivo del fondo per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, di cui all'art. 12, co. 2, DL n. 191/2016, quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono i richiedenti protezione internazionale				21	100.000	3. lett. a)	Ufficio delle singole entrate erariali e dei versamenti dal co. 3 del medesimo articolo della medesima legge					20
16	4	Incentivo del fondo per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, di cui all'art. 12, co. 2, DL n. 191/2016, quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono i richiedenti protezione internazionale				16	4	3. lett. b)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato dello somma impegnata per l'anno 2010 e non più dovuta, per la carta elettronica per la cultura dei giovani, al sensu dell'art. 1, co. 973, legge n. 20/2015					90.000
									Riunione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 199, legge n. 190/2014					10.000
									Ufficio del Fondo per le esigenze indifferibili, che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014					150.000



segue.

Art.	Cds.	Dispersione	ONERI						COPERTURE						Note Plan/ stoc.
			2016	2017	2018	2019	Prez. Parr./ succ.	Noz. Parr./ succ.	Cds.	Modalità	2016	2017	2018	2019	Perr.
Saldo netto da finanziare (in milioni di lire)															
16-6se	1	Contributo a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. per lo sviluppo del territorio delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata operazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, dal 2016 e del 2017					22	16-6se	2	Riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la sostituzione - b. Programma 2014-2020 di cui all'art. 1, co. 6, legge n. 147/2013					23
16-6ter	2	Inserimento del contributo per il potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale degli interporti, per la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merci in entrata nei centri a rotaia delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un insediamento della Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN)	500	2.000	1.500		15-6se		3	a. Accantonamento oneri capitale - b. Ministero dell'economia e delle finanze	500	2.000	1.500		
16-6teres	4	Estensione fino al 28 febbraio 2019 della continuità operativa delle venti unità di personale assunte dal dipartimento della protezione civile, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato il Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 26 agosto 2016		1.100	190		16-6teres		5	b. Riconversione nelle rore terremotate, di cui all'art. 4, ss. 1, D.L. n. 189/2016		1.100	190		
16-6teres	7	Misur entrate per esenzione imposta 6, lett. b) da successione, imposte e tasse, capo 1 da poterarie e catastali, imposte di 7-6se a 7- regalo e di calo per gli immobili destinati magazzini a segno degli eventi sismici dal 24 agosto 2016	50	30	30					Kinburo delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di 6, lett. b) imposte e tasse giurate e catastali, capov. 7, di imposta di restituzione e di bollo quinquaginta relative alle successioni di cui ai co. 7-6se e 7-ter del medesimo articolo della medesima legge	150	200	50	50	
16-6teres	10		100	150			16-6teres		7	a. Accantonamento parte corrente - b. Ministero dell'economia e delle finanze					





Stato netto da finanziare (in migliaia)												COOPERATURE					
ONERI												SOSTENIMENTI					
Art.	C.o.	Dispersione	2016	2017	2018	2019	Perm.	Note P.I.P. suc.	Art.	C.o.	Modalità	2016	2017	2018	2019	Perm.	Note P.I.P. suc.
16-onciso	1	Dispersioni per le celebrazioni in onore di Antonio Gramsci			350				16-novis	1	Riduzione del Tondolo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 110/2014.				350		
		TOTALE	152.700	214.050	89.490	500			TOTALE			152.700	214.050	89.490	500		
1) e 2) € 303,5 per il 2020, € 32 mila per il 2021, € 22,5 mila per il 2022, € 18 mila per il 2023, € 16 mila per il 2024, € 17 mila per il 2025																	
3) e 4) € 15 mil per il 2020																	
5) e 6) € 156,2 milini																	
7) e 8) € 40 mil per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025																	
9) e 10) € 1,6 mil per il 2020, € 2,1 mil per il 2021, € 1,8 mil per il 2022, € 1,1 mil per il 2023, € 0,6 mil per il 2024																	
11) e 12) € 2 mil per il 2020																	
13) € 72 mil per il 2020, € 51 mil per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, € 6 mil per il 2024																	
14) € 4,8 mil per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024																	
15) € 1,2 mil per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024																	
16) € 66 mil per il 2020, € 45 mil per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023																	
17) e 18) € 4 mil per il 2024																	
19) e 20) € 18 mil per il 2025																	
21) Di cui € 72 mila alle province ed € 28 mila alle città metropolitane																	
22) e 23) € 50 mil per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025																	



SCHEDA N. 11

Legge 4 agosto 2017, n. 124 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Art.	Co.	Disposizione	ONERI						COPERTURE						
			2016 Tot.	2017	2018	2019 Pern. succ.	Art.	Co.	Modalità	Note P.Iur./ snc.	2016	2017	2018	2019 Pern.	Note P.Iur./ snc.
1	188- 190	Realizzazione e gestione del Sistema Nazionale Monitoraggio della Logistica (SiNaMoL) presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti				500	500	1	191	Accantonamento parte corrente - a Ministero ed alle infrastrutture e dei trasporti			500	500	500
		TOTALE				500	500			TOTALE			500	500	500

SCHEMA N. 12
Legge 25 luglio 2017, n. 127 - Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici

Art.	Co.	Disposizione	ONERI						COPERTURE						Note Pern. stac.	
			2016	2017	2018	2019	Pern. stac.	Art.	Co.	Modalità	2016	2017	2018	2019	Pern. stac.	
6	1	Istituzione di un "Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici", destinato alla concessione di contributi ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli a parziale copertura degli investimenti eseguiti					3.000		6	2	b					
		TOTALE					3.000									3.000



Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - Ricordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, comma 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Art. Co.	Disposizione	ONERI						COPERTURE					
		2016	2017	2018	2019	Prem. Punz/ suc.	Art. Co.	Note Punz/ suc.	2016	2017	2018	2019	Prem. Punz/ suc.
3	Bando di concorsi e commissioni	0	0	5.562	5.562	5.562							
9	Primo anno di contrattazione e corso di specializzazione	0	0	0	5.067	2	19	2					
19	Iscrizione di un Fondo destinato alla copertura di oneri in materia di personale di formazione iniziale e tirocinio (FIT), di cui all'art. 8, co. 2 del medesimo provvedimento	0	0	20.826	117.000	3							
TOTALE				5.562	26.388	127.629							
TOTALE													

* Fonte: relazione tecnica

1) € 26,4 mln per il 2020, € 52,7 mln per il 2021, € 55,2 mln per il 2022, € 84 mln per il 2023, € 98,4 mln per il 2025, € 101,4 mln per il 2026

2) A decorrere dal 2020

3) € 20,8 mln per il 2020, € 45,6 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, € 71,6 mln per ciascuno degli anni 2023 e 2025, € 85,1 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026



SCHEMA N. 14
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 - Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività', a norma dell'articolo 1, commi 120 e 121, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107

ONERI										COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	2016	2017	2018	2019	Perm.	Pur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	2016	2017	2018	2019	Perm.	Pur./ suc.	Note
17	2	Istituzione del "Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività" per l'attuazione del piano delle arti	2.000	2.000	2.000	2.000			17	2	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015					2.000	2.000	2.000
TOTALE										TOTALE						2.000 2.000 2.000 2.000		



Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 - Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché l'accordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107

SCHEDA N. 15

Aumento da sei a undici indirizzi di studio nell'ambito dell'istruzione professionale con corrispondente incremento del richieso di Personale docente laureato e di insegnanti tecnico pratico (ITP)

Amministrazione statale risolte all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il Diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Art.	Co.	Dispersione	ONERI						COPERTURE									
			2016	2017	2018	2019	Perm.	Note Piani/ staz.	Art.	Co.	Modalità	2016	2017	2018	2019	Perm.	Note Piani/ staz.	
3 e 9	*	Aumento da sei a undici indirizzi di studio nell'ambito dell'istruzione professionale con corrispondente incremento del richieso di Personale docente laureato e di insegnanti tecnico pratico (ITP)	*	15.870	63.590	48.200	1	12	1	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015				15.870	63.590	48.200	2	
12	2	<i>Amministrazione statale risolte all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il Diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore</i>				(25.000)	(25.000)		12	2	<i>Nell'ambito delle riserve dal fondo per l'occupazione, di cui all'art. 1, co. 7, c) DL n. 148/1993, destinate alle finalità di cui all'art. 68, co. 4, lett. w), legge n. 14/01/99</i>				(25.000)	(25.000)	(25.000)	
TOTALE						15.870	63.590	48.200			TOTALE				15.870	63.590	48.200	

* Fonte: relazione tecnica

1) e 2) € 83,3 mila per il 2020, € 55,5 mila per il 2021 ed € 40,4 mila per il 2022



Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 130 e 131, lettera 1), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Art.	Co.	Depositazione	ONERI												COPERTURE					
			2016	2017	2018	2019	Pern. Plur./ fin.	Art.	C.o.	Mobilità	2016	2017	2018	2019	Pern.	Plur./ fin.				
4	1	Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado in inglese.	#	390	1.015	1.015	1.015													
7	*	Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado, predisposte dall'INVALSI.	#	674	914	914	914		27	4	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'Istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015					1.064	3.545	4.137	4.137	
19	*	Prove scritte a carattere nazionale, <i>computer based</i> , per gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, predisposte dall'INVALSI.	#		1.616	2.208	2.208													
TOTALE					1.064	3.545	4.137	4.137								1.064	3.545	4.137	4.137	

* Fonte: relazione tecnica



Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 68 - Effettiva del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carica dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera D, della legge 13 luglio 2015, n. 107

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

Art.	Co.	Disposizione	ONERI						COPITURE						Note Pirn./ suc.	Pirn./ suc.	
			2016	2017	2018	2019	Pirn. Co.	Art. Co.	Modalità	2016	2017	2018	2019	Pirn. Pirn./ suc.			
4	1	Minori entrate determinate dall'esonero del pagamento delle tasse universitarie per gli studenti del quarto e quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado in considerazione di italiane fasse ISEE			7.000	20.000	20.000	4	4	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015					7.000	20.000	20.000
7	3	Fornitura gratuita degli strumenti didattici agli studenti con abilità diversa	10.000	10.000	10.000		1	7	3	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015					10.000	10.000	10.000
		Inserimento del fondo destinato alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica di cui all'art. 1, comma 253, legge n. 208/2015					2	7	4	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015					10.000	3	
		Erogazione dei servizi e degli strumenti didattici agli studenti ricoverati in ospedale	2.500	2.500	2.500	2.500	6	6	2	Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perennativi, di cui alla legge n. 4/01/97					2.500	2.500	2.500
		Istituzione di un "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio", per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado	30.000	33.400	39.700	39.700	9	9	2	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015					30.000	33.400	39.700
		TOTALE	42.500	52.900	62.200	62.200				TOTALE	42.500	52.900	62.200	62.200			

1) I fondi vengono stanziati per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020

2) e 3) € 10 mil. per il 2020



SCHEDA N. 16
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 - Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1^a, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Saldo netto da finanziare

(In migliaia)

Art.	C/o,	Disposizione	ONERI						COBERTURE					
			2016	2017	2018	2019	Pern. fuc.	Note Pm/Pm/ suc.	2016	2017	2018	2019	Pern. Pm/Pm/ suc.	
15	-	Formazione del personale docente da destinare allo scolastico	*	170	170	170	170		Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015					
16	-	Sistema di valutazione delle attività svolte nel sistema della formazione italiana nel mondo	*	200	200	200	200							
18	1	Incremento del contingente dici unità di personale per garantire il sostegno degli alunni con disabilità e di quaranta unità per il potenziamento dell'offerta formativa (arte, cinema e musica) da destinare all'estero - Competenze accessorie	*	2.724	4.968	4.968	39	2	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015					
29	-	Assegno di sedi, non avente carattere retributivo, quale compensazione soffettaria degli oneri sostenuti dal personale in servizio all'estero	*	10.068	10.036	10.068	10.068	39	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015					
36	1	Attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale	*	520				39	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015					
TOTALE			10.588	13.180	15.406	15.406			TOTALE	10.583	13.180	15.406	15.406	

* Fonte: relazione tecnica



SCHEDA N. 19
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 130 e 131, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Saldo netto da finanziare (In migliaia)													
COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	ONERI			Note			Modalità			Note Pm/ stic.	
			2016	2017	2018	2019	Perm. pur/ sic.	Art. Cn.	2016	2017	2018		
3	4	Caroni di locazione da corrispondere all'INAIL per la costruzione di edifici da destinare a Fasi dell'infanzia				4.500	4.500	3	5	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015		4.500	4.500
12 e 13	1	Istituzione del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione	209.000	224.000	239.000	239.000		13	3	Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015	209.000	224.000	239.000
TOTALE			209.000	224.000	243.500	243.500			TOTALE	209.000	224.000	243.500	



SCHEDA N. 20

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Art.	Co.	Disposizione	ONERI			COPERTURE										
			2016	2017	2018	2019	Pern.	Note Pur/ suc.	Modalità	2016	2017	2018	2019	Pern. Pur/ suc.		
9	4	Istruzione del Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)				15.110	15.110		20		Riduzione del fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istituzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, legge n. 107/2015				15.110	15.110
		TOTALE				15.110	15.110				TOTALE				15.110	15.110



SCHEDA N. 21

Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a),

c), e), f), g), h), i), m), n), o), p), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 128, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Art.	C.c.	Disposizione	ONERI			OPERTURE													
			2016	2017	2018	2019	Pern.	Note Pmr./suc.	Art.	C.c.	Modalità	2016	2017	2018	2019	Pern.	Note Pmr./suc.		
22	3. lett. a)	Trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale di risorse finalizzate esclusivamente ai nuovi compiti relativi ai controlli sulle assenze per malattia di tutti i dipendenti pubblici, di cui all'art. 55- <i>seguente</i> , nn. 2 ^{bis} , d.lgs. n. 165/2001	15.000	35.000	50.000	50.000			22	3. lett. a)	Riduzione degli stanziamenti iscritti negli statuti di previsione della spesa del bilancio dello Stato utilizzando le risorse disponibili destinate alla copertura degli accertamenti medico- legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 17, co. 5, lett. b), DL n. 98/2011					15.000	35.000	50.000	50.000
		TOTALE	15.000	35.000	50.000	50.000					TOTALE	15.000	35.000	50.000	50.000				



SCHEMA N. 22

Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e reante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1731/2006

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

Art.	C.o.	Disposizione	ONERI						COOPERTURE							
			2016	2017	2018	2019	Perm.	Plus/minus	Art.	C.o.	Modalità	2016	2017	2018	2019	Pern./succ.
5	2, cap. 68	Minori entrate per effetto della possibilità per i destinatari di decreti sanzionatori, di applicazione della sanzione in misura ridotta							10	1	Ricinzione del fondo per il recupero della normativa europea, di cui all'art. 41 bis, legge n. 234/2012					
		TOTALE	2.000	2.000	2.000	2.000					TOTALE	2.000	2.000	2.000	2.000	



SCHEDA N. 23
Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 - Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere dei personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo,
della legge 31 dicembre 2012, n. 244

Saldo netto da finanziare
(in migliaia/m)

Art.	Co.	Disposizione	ONERI						COPERTURE					
			2016	2017	2018	2019	Prem. Ass.	Note Pm/P. suo.	Modalità	2016	2017	2018	2019	Pern. Pm/P. suo.
1.11	Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate	198.324	365.441	376.196	388.842	1	12	1.	Riordinamento delle risorse destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'art. 3, co. 135, secondo periodo, legge n. 350/2003 e s.m.	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
								1.	Utilizzo delle disponibilità in conto residui relative alle risorse destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'art. 3, co. 155, secondo periodo, legge n. 350/2003 e s.m.					
								1.	Riordino del Fondo finalizzato alla contrattazione collettiva, al miglioramento economico del personale dipendente delle amministrazioni statali, assunzioni di personale a tempo indeterminato, ecc., di cui all'art. 1, co. 365, legge n. 232/2016	6.824	223.441	244.196	256.842	2
								1.	Utilizzo dei risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare per le Forze armate, di cui all'art. 1, co. 5, legge n. 244/2012	72.500	72.500	72.500	72.500	
									TOTALE	198.324	365.441	376.196	388.842	
										198.324	365.441	376.196	388.842	

1) € 393 mil per il 2020, € 392 mil per il 2021, € 398 mil per il 2022, € 396 mil per il 2023, € 393 mil per il 2024, € 393 mil per il 2025
2) € 259 mil per il 2020, € 260 mil per il 2021, € 266 mil per il 2022, € 267 mil per il 2023, € 264 mil per il 2024, € 261 mil per il 2025



SCHEDA N. 2a
Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 96 - Disposto in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

**Saldo netto da finanziarie
(tra magazzini)**

Art. Co.	Disposizione	ONERI					COPITURE					Note Piem. Piem/ strc.			
		2016	2017	2018	2019	Pem. Pem/ strc.	Art.	Co.	Modalità	2016	2017	2018	2019		
1-47	Riordino dei ruoli e della carriera del personale delle Forze di Polizia	472.504	636.974	623.006	619.357	1	48	1. lett. b) a)	Riunione delle risorse destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'art. 3, co. 155, secondo periodo, legge n. 330/2003 e s. m.						
									Utilizzo della disponibilità in conto residui relative alle risorse destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'art. 3, co. 155, secondo periodo, legge n. 330/2003 e s. m.						
									Riunione del fondo finalizzato alla contrattazione collettiva, al miglioramento economico del personale dipendente dalle amministrazioni statali, assunzioni di personale a tempo indeterminato, ecc., di cui all'art. 1, co. 365, legge n. 232/2016						
									A valere sulle risorse destinate a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui all'art. 1, co. 973, legge n. 208/2015						
									TOTALE	472.504	636.974	623.006	619.357		
														472.505	
														633.016/5.936	

1) € 610,5 mila per il 2020, € 611,3 mila per il 2021, € 607,3 mila per il 2022, € 608,1 mila per il 2023, € 611,6 mila per il 2024, € 615,5 mila per il 2025
2) € 521,3 mila per il 2020, € 522,1 mila per il 2021, € 518,2 mila per il 2022, € 518,9 mila per il 2023, € 522,4 mila per il 2024, € 526,3 mila per il 2025



SCHEDA N. 25
 Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 - Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Saldo netto da finanziare
(In migliaia)

Art.	Co.	Disposizione	ONERI					COPERTURE					Note Ptnr/ stuc.	Note Ptnr/ stuc.	
			2016	2017	2018	2019	Pern. att.	Co.	Modalità	2016	2017	2018	2019		
15	1	Istituzione di un Fondo per l'operatività del soccorso pubblico	56.000	86.030	86.030	86.030	15	6	Riduzione del fondo finalizzato alla contrattazione collettiva, al miglioramento economico del personale dipendente dalle amministrazioni statali, assunzioni di personale a tempo indeterminato, ecc., di cui all'art. 1, co. 365, legge n. 232/2016	56.000	86.030	86.030	86.030		
		TOTALE	56.000	86.030	86.030	86.030			TOTALE	56.000	86.030	86.030	86.030		



Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 - Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2^a, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106

SCHEDA N. 26
(Saldo netto da finanziature
(in migliaia))

Art.	Co.	Disposizione	ONERI						COPERTURE							
			2016	2017	2018	2019	Pern.	Plur./ stic.	Art.	Co.	Note riduz. di risorse stanziate per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui all'art. 1, co. 187, legge n. 190/2014	2016	2017	2018	2019	Pern.
17 e 18	-	Minori entrate tributarie (IRES, IRPF) per effetto della detassazione * di utili e avanzi di gestione per le imprese sociali				5.420	3.100	3.100	20	1				6.820	3.900	3.900
		TOTALE				5.420	3.100	3.100			TOTALE			6.820	3.900	3.900

* Punte: relazione tecnica



Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106

SCHEMA N. 27

Salvo risetto da finanziare
(in migliaia)

Art.	C.n.	Disposizione	ONERI												COVERTURE													
			2016	2017	2018	2019	Perc.	Note	2016	2017	2018	2019	Perc.	2016	2017	2018	2019	Perc.	Note	2016	2017	2018	2019	Perc.	Note			
53	3	Avvio e gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore.							25.000	20.000	1																	
62	6	Concessione di un credito di imposta alle Fondazioni di Origine Bancaaria (FOB) pari al cento per cento dei versamenti effettuati al Fondo Unico Nazionale (FUN) per il finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV).	*		15.000	10.000	10.000																					
72	5	Incremento della donazione della seconda sezione del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore.		46.900	20.000	20.000	20.000																					
77	*	Titoli di solidarietà: minori entrate fiscali da ritenuta interessi, concessione di un credito di imposta, esenzione ai fini dell'imposta di bollo sulle comunicazioni finanziarie relative ai depositi di solidarietà.	*		1.000	2.100	3.000																					
79-80	*	Deposizioni in materia di imposte sui redditi: deduzioni dalle erogazioni liberali, applicazione di altri regimi fiscali.							285.500	3																		
84-86	*	Social bonus - Concessione di un credito di imposta, per le erogazioni liberali in favore di enti del Terzo settore.							11.100	33.800	4																	
81	*	Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali: penitenza di gettito o titolo di imposta di registro e ipoacetato applicate in misura fissa.							30.000	20.000	20.000																	
82	4	Minori entrate per modifica della disciplina delle detrazioni o deduzioni per erogazioni liberali a favore di enti del terzo settore.	*																									
83	*	Funzioni di vigilanza controllo e monitoraggio.																										
96	1	Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'art. 15, legge n. 230/1998.																										
101	11	TOTALE			40.200	163.000	165.000	165.000																				
		TOTALE			40.200	163.000	165.000	165.000																				

Fonte: riduzione tenuta

1) € 29 mila per il 2020 ed € 14,7 mila per il 2021

2) Per il 2021 l'incremento è pari ad € 3,9 mil.

3) € 8,8 mila per il 2021.

4) € 3,5 mil per ciascuno, € 44,1 per il 2021.

5) € 42,1 mil per il 2020.



PAGINA BIANCA